

5
MSI
f. 2/8 LIC/115-64804
6262/03
f. 14 art. 176/130/11.
menza dell'ambiente
f. 17 in Tribunale
in allegato del Tribunale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 17/1/03

SENTENZA
N. 00085/2003

REGISTRO GENERALE
N. 037455/2002

Composta dagli Ill. mi Sigg. :

Dott. PASQUALE TROJANO

PRESIDENTE

1. Dott. BRUNO OLIVA

CONSIGLIERE

2. Dott. ANTONIO STEFANO AGRO'

“

3. Dott. NICOLA MILO

“

4. Dott. VINCENZO ROTUNDO

“

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI CALTANISSETTA nei confronti di:

1. AGATE MARIANO

n. il 19.5.1939

2. MADONIA GIUSEPPE

n. il 18.12.1946

3. SANTAPAOLA BENEDETTO

n. il 4.6.1938

4. BUSCEMI SALVATORE

n. il 28.5.1938

5. FARINELLA GIUSEPPE

n. il 24.12.1925

6. GERACI ANTONINO

n. il 2.1.1917

7. GIUFFRE' ANTONINO

n. il 21.7.1945

8. MONTALTO SALVATORE

n. il 3.4.1936

9. MOTISI MATTEO

n. il 16.4.1918

10. SPERA BENEDETTO

n. l'1.7.1934

e

sui ricorsi proposti da:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. AGATE MARIANO | n. il 19.5.1939 |
| 2. MADONIA GIUSEPPE | n. il 18.12.1946 |
| 3. SANTAPAOLA BENEDETTO | n. il 4.6.1938 |
| 4. FARINELLA GIUSEPPE | n. il 24.12.1925 |
| 5. GERACI ANTONINO | n. il 2.1.1917 |
| 6. GIUFFRE' ANTONINO | n. il 21.7.1945 |
| 7. MONTALTO SALVATORE | n. il 3.4.1936 |
| 8. MOTISI MATTEO | n. il 16.4.1918 |
| 9. CALO' GIUSEPPE | n. il 30.9.1931 |
| 10. GANCI RAFFAELE | n. il 4.1.1932 |
| 11. GRAVIANO FILIPPO | n. il 27.6.1961 |
| 12. LA BARBERA MICHELANGELO | n. il 10.9.1943 |
| 13. LUCCHESI GIUSEPPE | n. il 2.9.1958 |
| 14. MADONIA FRANCESCO | n. il 31.3.1924 |
| 15. MONTALTO GIUSEPPE | n. l'11.1.1959 |
| 16. BIONDO SALVATORE | n. il 28.2.1955 |
| 17. BIONDO SALVATORE | n. il 5.1.1956 |
| 18. CANNELLA CRISTOFARO | n. il 15.4.1961 |
| 19. GANCI DOMENICO | n. il 20.6.1958 |
| 20. GANCI STEFANO | n. il 12.2.1962 |

avverso la SENTENZA del 7.2.2002 della CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI CALTANISSETTA;

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;

udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Antonio Stefano Agrò;

udito il Procuratore generale Antonino Abbate che ha concluso per:

- annullamento con rinvio per il reato di strage e reati connessi. Rigetto nel resto per: Agate Mariano, Madonia Giuseppe, Santapaola Benedetto, Farinella Giuseppe, Giuffrè Antonino, Montalto Salvatore e Madonia Francesco;
- annullamento con rinvio per il reato di strage e reati connessi per Buscemi Salvatore e Spera Benedetto;
- rigetto del ricorso del P.G. per Geraci Antonino e Motisi Matteo;
- rigetto del ricorso per Motisi Matteo e Lucchese Giuseppe;
- annullamento senza rinvio per prescrizione per reato sub H). Rigetto del ricorso nel resto per;

Calò Giuseppe, Ganci Raffaele, Graviano Filippo, La Barbera Michelangelo, Montalto Giuseppe, Biondo Salvatore (classe 1955), Biondo Salvatore (classe 1956), Cannella Cristofaro, Ganci Domenico e Ganci Stefano.

Udito, per la parte civile, l'Avvocatura generale dello Stato in persona degli avvocati Cinzia Melillo e Roberto De Felice difensori del Ministero della Giustizia, Ministero degli Interni, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Sicilia.

L'avvocato Girolama Tamburello per sé e quale sostituto processuale dell'avvocato Francesco Crescimanno difensore della parte civile Piraino Borsellino e quale sostituto processuale dell'avvocato Armando Sorrentino difensore della parte civile provincia di Palermo.

Uditi i difensori avvocati;

Antonio Impellizzeri del Foro di Enna, Alfredo Gaito del Foro di Roma, Corso Bovio del Foro di Milano, Paola Severino del Foro di Roma, Valerio Vianello del Foro di Roma, Giuseppe Oddo del Foro di Palermo, Cristofaro Fileccia del Foro di Palermo, Giuseppe D'Acqui del Foro di Caltanissetta, Giuseppe Grillo del Foro di Agrigento, Giovanni Anania del Foro di Palermo, Armando Zampardi del Foro di Palermo e Giuseppe Gianzi del Foro di Roma.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Nell'estate del 1996 le indagini sulla strage di via D'Amelio, mai cessate nonostante la celebrazione di due giudizi, subivano una svolta fondamentale a seguito della cattura e della decisione di collaborare di alcuni mafiosi, direttamente implicati negli avvenimenti. I racconti di costoro (Giambattista Ferrante, Giovanni Brusca, Salvatore Cancemi, Calogero Ganci, Antonino Galliano e Francesco Paolo Anzelmo) permettevano di arricchire il quadro degli esecutori materiali e di risalire a parte dei mandanti del delitto, per i quali tutti, chiamati a rispondere del reato di cui all'art.422 c.p., di quelli connessi e di quello associativo, si apriva un nuovo processo, denominato Borsellino *ter*, la cui fase d'appello s'è conclusa con la sentenza impugnata.

2. Contro di essa e con opposti intenti, è stato proposto ricorso in Cassazione da pressochè tutti gli imputati e dal P.G. presso la Corte d'Appello di Caltanissetta. Questa Corte, per comodità espositiva, stima opportuno procedere all'esame delle impugnazioni muovendo dalla posizione dei semplici esecutori e cioè dai ricorsi di Salvatore Biondo detto il corto (classe 1955), dell'omonimo Salvatore Biondo detto il lungo (classe 1956), di Cristofaro Cannella, di Domenico Ganci e di Stefano Ganci, i quali, secondo le decisioni di merito, avrebbero in vario modo contribuito, alla preparazione dell'ordigno esplosivo ed all'agguato del 19 luglio 1992.

3. Salvatore Biondo classe 55, detto il corto, "uomo d'onore" del mandamento di San Lorenzo, è stato ritenuto responsabile della strage per aver dato la sua opera nella prova dei telecomandi necessari a far esplodere a distanza la carica (pomeriggio dell'11 luglio 1992) e nel pattugliamento della zona il giorno del delitto.

Il ricorso è inammissibile.

La sentenza impugnata trae la responsabilità del Biondo dalle dichiarazioni ampiamente circostanziate di Giovambattista Ferrante, dichiarazioni che riscontra con quelle di Salvatore

Cancemi. Osserva che la partecipazione esecutiva del Biondo si inquadra, del resto, nel ruolo organizzativo del Biondino, di cui l'imputato era uno stretto collaboratore, ruolo descritto da Giovanni Brusca e corrispondente ai ricordi di Mario Santo Di Matteo. Inoltre il Ferrante, quando nel 1996 si trovava in carcere con l'imputato, aveva tentato di ottenere che il Biondo collaborasse con la giustizia, dopo aver scoperto il suo ruolo centrale nella strage, ricavandolo dal fatto che il ricorrente si dimostrava personalmente informato del modo in cui fu collocato l'esplosivo.

Ora il ricorrente sembra pretendere, con un primo motivo, che questa Corte rivaluti l'attendibilità del Ferrante e del Cancemi, in base al rilievo che, mentre in primo grado s'era ritenuto che la loro deposizione era lacunosa e reticente (cosa che peraltro non aveva impedito la sua condanna), in grado d'appello ai collaboranti è stata concessa l'attenuante di cui all'art.8 l.n.203 del 1991. Si tratta di una censura di merito, stante che in nessun modo viene messa in discussione la ragionevolezza degli argomenti che hanno portato a questa diversa risoluzione.

Eguale in fatto è poi la seconda censura, chiaramente diretta ad invitare, attraverso citazioni di verbali d'udienza (cfr. p.2 e 3 del ricorso), ad una rilettura degli atti del fascicolo di primo e di secondo grado e ciò senza confutare gli argomenti con cui la pronuncia impugnata aveva respinto i relativi motivi d'appello e senza sottoporre a critica intrinseca l'interpretazione degli ulteriori atti data nella decisione.

Infine manifestamente infondato è l'ulteriore rilievo che può cogliersi in questa seconda censura (quello per cui il ricorrente avrebbe partecipato come un semplice spettatore alle prove dei telecomandi), quando invece emerge la sua attiva funzione di accompagnatore, preposto alla sorveglianza del luogo.

4. In riforma della decisione di primo grado, sull'appello del p.m. e del p.g., Salvatore Biondo classe 56, detto il lungo, omonimo e cugino del ricorrente di cui s'è appena detto, è stato ritenuto responsabile di strage, ferma restando la condanna per il reato associativo, quale appartenente al mandamento di San Lorenzo.

La Corte d'Assise d'Appello ha ritenuto accertata, sulla scorta delle dichiarazioni di Giovambattista Ferrante, la sua partecipazione alle prove dei telecomandi avvenuta il pomeriggio dell'11 luglio 1992 in località case Ferreri.

Il ricorso è inammissibile.

In primo luogo esso è al limite della genericità, dato che ben 14 delle 15 pagine di cui consiste riproducono massime giurisprudenziali in tema di chiamata in correità, massime la cui pertinenza alla specie è soltanto affermata. Comunque l'unico rilievo concreto (che cioè l'accusa di Giovambattista Ferrante non sarebbe stata debitamente riscontrata) da un lato è manifestamente infondato, in quanto la sentenza opportunamente adduce la disponibilità da parte del ricorrente delle vetture indicate, della località case Ferreri (luogo, s'è visto, della prova) e del bunker in piazzetta Majo (in cui i telecomandi erano stati nascosti), e dall'altro è in fatto, perché in esso si assume, contrariamente a quanto nella decisione si afferma, che tale disponibilità non risulta accertata.

5. La sentenza ha confermato la condanna per strage di Cristofaro Cannella, uomo d'onore del mandamento di Brancaccio, per il ruolo operativo da lui svolto su incarico dei Graviano nell'esecuzione del delitto, avendo funto da destinatario delle comunicazioni telefoniche del sodale Ferrante sull'arrivo delle auto in via D'Amelio, con a bordo il dott. Borsellino. Le dichiarazioni dei collaboranti che lo coinvolgono trovano oggettivo riscontro nei tabulati telefonici da cui emerge il collegamento tra l'imputato e il Ferrante nei momenti critici della strage (oltre che, come si vedrà con le utenze Ganci).

Benché articolato in numerosi motivi, il ricorso è inammissibile.

Quanto alla mancata acquisizione dei *master* dei tabulati telefonici (onde poter procedere a perizia per accertare se il cellulare in uso al ricorrente non fosse stato "clonato" da parte di non meglio specificati servizi segreti) è manifestamente infondato che la Corte d'Assise d'Appello non abbia motivato al riguardo. A parte la singolarità di una clonazione di cui sarebbe oggetto un numero che

riceve le telefonate con il pericolo che risponda il vero titolare, la Corte, nell'ordinanza reiettiva 19 marzo 2001 ha spiegato il suo diniego, ritenendo, con valutazione di fatto incensurabile, che mancasse ogni fondamento indiziario dell'asserita possibile manipolazione da parte di imprecisati congiurati.

Viene quindi dedotto l'uso improprio delle risultanze emergenti nelle ordinanze cautelari, citandosi un passo di pag.929 della sentenza. Ma il rilievo è semplicemente pretestuoso essendo chiaro che il richiamo ha solo un valore ricognitivo ed è ininfluenza ai fini dell'accertamento.

Si assume poi che i riscontri alle dichiarazioni dei collaboranti sono stati tratti dal silenzio del ricorrente, laddove la Corte d'Assise d'Appello, che dalle risultanze dei tabulati ha invece tratto il riscontro, ha solo ragionevolmente osservato che se il Cannella aveva dato in prestito il proprio cellulare ben avrebbe potuto farlo sapere e specificare il destinatario del prestito.

Si lamenta ancora la mancata presa in esame delle dichiarazioni favorevoli del Ferrante, laddove invece la Corte territoriale motiva ampiamente sul dubbio di quest'ultimo circa il buon esito di una prima chiamata telefonica all'utenza del Cannella (tale essendo la dichiarazione favorevole a dire del ricorrente, il quale però trascura il fatto che il suo telefono fu raggiunto in quel giorno dalle chiamate di altre due utenze di partecipanti alla strage).

Con ulteriore motivo ci si duole della mancata riconduzione della condotta ad un'ipotesi di favoreggiamento. Critica manifestamente infondata considerando che il contributo causale era diretto al perfezionamento del reato e che la diversa ipotesi proposta dal difensore (prestito del cellulare senza conoscerne la destinazione) è espressamente esclusa dalla sentenza e non configurerebbe in ogni modo il reato prospettato, ma addirittura la liceità della condotta del Cannella.

Si deduce, quasi al termine, l'assoluto difetto di motivazione sulla richiesta di rito abbreviato, ma un simile vizio è insussistente in quanto nel corpo della pronuncia si fa più volte richiamo (cfr. per esempio p.901) alle ordinanze 19 marzo 2001 e 9 aprile dello stesso anno con le quali analoga domanda è stata respinta.

Si censura infine il diniego delle attenuanti generiche, così proponendosi una tipica questione di merito a fronte della motivazione al riguardo.

6. Domenico Ganci è stato ritenuto responsabile di strage e del delitto di cui all'art.416 bis c.p.. Associato con ruolo di vertice al mandamento della Noce (svolgeva in caso di necessità funzioni vicarie del padre Raffaele capo mandamento), egli ebbe a compiere un'attività di coordinazione logistica e di pattugliamento nel corso del 19 luglio 1992. Secondo la sentenza lo coinvolgono nel delitto la confessione stragiudiziale di Raffaele Ganci fatta, in presenza dell'imputato e col suo espresso avallo, al figlio Calogero che l'ha riferita. Le dichiarazioni dei collaboranti, partecipi dell'esecuzione materiale della strage Ferrante e Cancemi, e i riscontri oggettivi derivanti dai tabulati telefonici. Infine la versione del Galliano circa il racconto dell'impresa, udito dalla viva voce dell'imputato.

Il ricorso è inammissibile.

Esso innanzitutto si basa su due censure in fatto.

Tale in sostanza deve ritenersi la doglianza in ordine alla mancata acquisizione di fonti di prove emerse nel parallelo procedimento denominato Borsellino *bis*, che avevano ad oggetto l'interferenza di ignoti soggetti (apparizione del blocco motore della FIAT 126) e le asserzioni del dott. Genchi (funzionario che avrebbe ventilato un ruolo dei servizi segreti). Con essa in realtà si introduce (in linea con quanto già visto nel ricorso Cannella) un'ipotesi ricostruttiva delle cause dell'avvenimento criminoso, che in sede di merito è stata detta completamente estranea alle risultanze processuali. E in ogni modo, come già si osserva nella decisione, inidonea di per sé a escludere il concorso del ricorrente, il quale, se del caso, sarebbe anche partecipe, più o meno consapevole, dell'ordita congiura.

Ma ancora di merito, oltre che priva di ogni fondamento, è a ben vedere la doglianza che la Corte territoriale non abbia sottoposto a vaglio di attendibilità il Cancemi ed il Galliano e che non si sia

avveduta che il Ferrante, lungi dal confermare tali dichiarazioni, le smentisce. In realtà, quanto al Cancemi, la Corte ha ampiamente motivato sull'attendibilità e la sentenza che il ricorrente produce per opporsi al giudizio positivo (relativa peraltro ad altra fase del vissuto del collaborante) è diretta ad indurre questa Corte a ribaltare le conclusioni raggiunte con una terza e diretta valutazione degli elementi probatori. In ordine al Galliano si fanno valere deduzioni che, come vedremo, riguardano semmai la partecipazione di Stefano Ganci e non la ricostruzione complessiva dei fatti. In relazione al Ferrante già è stato osservato dalla sentenza impugnata che, rispetto alle altre accuse, non v'è alcuna contraddizione nel suo racconto, nel quale v'è al contrario un preciso ricordo della partecipazione di Domenico Ganci al "macabro" brindisi nella casa di Vito Priolo, per festeggiare la riuscita dell'impresa. In ordine infine a Calogero Ganci è proprio del giudice di merito fornire un'interpretazione del significato degli atteggiamenti comunicativi (o ritenere plausibile quella riferita dal partecipe a tale comunicazione), sicché è ancora censura in fatto sostenere che s'è dato corpo ad un'impressione ritratta da Calogero e che impropriamente dunque s'è parlato di confessione.

E di conseguenza manifestamente infondato è dedurre l'inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie ed esse, contrariamente a quanto si sostiene, ben potevano essere poste a riscontro con i tabulati telefonici impiegati (mentre il rilievo sulla clonazione dei cellulari è già stato respinto al numero precedente).

7. La decisione in esame conferma la dichiarazione di responsabilità di Stefano Ganci nel delitto associativo e in quello di strage, concedendo peraltro attenuanti all'appellante.

Ricorre il Ganci che per il delitto associativo rinnova la censura di violazione degli artt. 416 *bis* c.p. e 649 c.p.p. e per la strage deduce il vizio di motivazione in ordine alla sua responsabilità.

Il ricorso è fondato.

Quanto al concorso in strage, la Corte d'Assise d'Appello s'è basata sulle dichiarazioni di Antonino Galliano, ritenendole riscontrate da quelle di Giovanni Brusca e Salvatore Cancemi e dai tabulati telefonici. Ha perciò ritenuto accertato che Stefano Ganci ha partecipato al pattugliamento il 19 luglio 1992 in sostituzione di Antonino Galliano, il quale, con la scusa di dover essere sul posto di lavoro, aveva declinato l'incarico che Raffaele Ganci gli aveva originariamente affidato insieme al figlio Domenico.

Risulta peraltro che il Galliano, nelle sue prime dichiarazioni del 17 aprile 1997, aveva assunto lui il ruolo che aveva poi attribuito a Stefano e, solo dopo aver chiesto la riapertura del verbale, la sera della stessa giornata ha sostenuto che tutto ciò di cui s'era accusato doveva riferirsi a Stefano, dato che, come s'è già ricordato, all'ultimo momento egli aveva addotto un pretesto a Domenico, il quale allora aveva chiamato il fratello Stefano a partecipare all'operazione. La versione autoaccusatoria era dovuta al fatto che all'inizio il collaborante intendeva proteggere Stefano che aveva perso la madre ed era ammalato di epilessia.

Ora alla Corte territoriale era stato rappresentato che il Galliano risultava abituale pedinatore in vari crimini (strage di Capaci, omicidio Insalaco, omicidio Albanese); e soprattutto che lo stesso, nonostante il proclamato scrupolo morale, aveva sei mesi prima delle dichiarazioni del 17 aprile già coinvolto Stefano Ganci (poi assolto) nell'omicidio Albanese e che, anche in relazione a questa accusa, egli aveva detto che in un primo momento il ruolo di accompagnatore era stato affidato a lui e che egli se ne era liberato con un pretesto.

Per superare questi rilievi il giudice d'appello ha osservato che le obiezioni dedotte rappresentano "una circostanza marginale nell'economia generale del racconto, poiché da un lato le dichiarazioni del Galliano – nella versione conclusiva – non offrono il fianco a censure sul piano della coerenza mentre, d'altro canto, molti e consistenti sono gli elementi di prova di carattere oggettivo che accreditano la ricostruzione effettuata dal collaborante e confermata nel dibattimento".

Ritiene tuttavia questa Corte che tale argomentazione da un lato ecceda l'ordinaria ragionevolezza e dall'altro si fondi su un'interpretazione non plausibile delle risultanze ulteriori.

Nonostante la coerenza della versione conclusiva (qualificazione in sé neutra perché per darle una valenza probatoria si sarebbe dovuto dire quali incoerenze invece presentava quella originaria), non può non inquietare che il dichiarante si sia proclamato moralmente obbligato verso Stefano, quando già sei mesi prima lo aveva ingiustamente accusato, e dovrebbe ulteriormente indurre a riflessione che la nuova accusa si dimostri una riproduzione di quella precedente, in quanto anche in quell'occasione il Galliano sarebbe stato sostituito all'ultimo momento da Stefano, dopo aver addotto un pretesto. Né si è esplorata la plausibilità, agli occhi di Domenico, della scusa che si dice essergli stata rappresentata: lo stesso dichiarante assume che gli impegni di lavoro sono irrilevanti rispetto a quelli "societari" e la fungibilità del ruolo assegnatoli è stata data per scontata nella sentenza, non considerandosi che lo stesso Galliano aveva ricordato di aver svolto poco tempo prima vari pedinamenti del giudice Borsellino, conoscendone ormai le abitudini (cfr.p.966).

Quanto poi agli elementi di prova di carattere oggettivo, se con questi si allude ai dati risultanti dai tabulati, è certo che l'utenza intestata a Stefano la mattina del 19 luglio s'è messa in contatto con quella del Cannella, ma le chiamate che appaiono fatte in quelle ore sono suscettibili, in ragione delle altre utenze ricercate e dell'originario assunto autoaccusatorio del Galliano, anche di una lettura tale da far concludere che l'apparecchio non era nelle mani del ricorrente.

Se si ritengono poi oggettivi gli elementi deducibili dalle dichiarazioni degli altri collaboranti, va detto che il ricordo del Brusca attesta solo che Stefano sapeva che il Cancemi aveva partecipato al brindisi in casa Priolo, ma non (come invece la sentenza assume) che lo stesso Stefano fosse presente a quel brindisi. Infatti, a Brusca che gli chiedeva se Cancemi poteva riferire agli inquirenti qualcosa della strage, il ricorrente ha risposto "non era lì a brindare?" e da ciò il giudice d'appello ha tratto la convinzione della presenza di Stefano in casa Priolo. Ma è evidentemente arbitrario inferire dalla frase "non era lì a brindare?" (anche se assume il senso: "ma come non sapete che era lì a brindare?") la certezza del fatto che chi la pronunzia era presente nel luogo in cui qualcuno brindava, essendo solo certo che chi la dice è informato del fatto che in quel luogo quel qualcuno ha brindato.

La narrazione del Cancemi è per lo stesso giudice d'appello incerta (cfr. p.998, anzi il collaborante in un primo tempo aveva sostenuto che il Galliano aveva svolto il ruolo di pedinatore) e non può certo ricevere elementi di conferma da ciò che il Brusca ha raccontato.

Resta allora, quale punto fermo, che il telefonino di Stefano fu impiegato nell'esecuzione della strage. La circostanza, valorizzata in primo grado, sarà valutata in sede di rinvio, dove si accerterà se corrisponde al vero che, nella sua prima versione dei fatti (quella autoaccusatoria), il Galliano aveva sostenuto che Domenico Ganci quella mattina gli aveva consegnato il cellulare di Stefano.

8. Col secondo motivo di ricorso Stefano Ganci solleva una doglianza comune a molti ricorrenti.

La Corte d'Assise d'Appello ha respinto l'eccezione di improcedibilità per *bis in idem*, a suo tempo sollevata in relazione al reato associativo, in base ad un duplice ordine di idee. Ha ritenuto che l'imputazione mossa al ricorrente nel presente processo costituisce fatto diverso dalla condotta giudicata con la sentenza divenuta irrevocabile il 9 aprile 1997 che ha interrotto la permanenza al 30 gennaio 1995 (data della decisione di primo grado) poiché quanto oggi addebitato (ruolo di vertice in associazione mafiosa: secondo comma dell'art.416 *bis*) è un reato autonomo rispetto alla semplice partecipazione all'associazione (primo comma dello stesso articolo). Ha poi osservato che comunque la sentenza dedotta copre il periodo di permanenza fino al 30 gennaio 1995, mentre quella da lei pronunziata riguarda la condotta protratta fino al 9 dicembre 1999 (data della sentenza di primo grado).

Ora il primo argomento corrisponde ad un errore di diritto sul senso dell'art.649 c.p.p., già censurato da questa Corte (sez. V, 26 maggio 2001, Allegro e altri) in relazione ad altra decisione pronunziata dallo stesso giudice. La norma sul *ne bis in idem* impone che non si proceda ulteriormente per lo stesso fatto inteso nella sua storicità ed essendo nella specie il fatto storico costituito dall'appartenenza a "cosa nostra" non ha nessun rilievo, ai fini della preclusione, che il ruolo svolto dall'appartenente sia di capo o meno, come chiaramente rivela l'art.649 quando vieta

un secondo giudizio per il medesimo fatto anche se questo viene diversamente considerato per il titolo.

Fondato è invece osservare che non vi è preclusione per la permanenza nel reato a partire dal 31 gennaio 1995, senonché nella specie l'accertamento della responsabilità ulteriore è affetto da vizio di motivazione.

Insegnamento giurisprudenziale costante, al quale non si intende certo contrapporsi, vuole che il mafioso, giusta le norme societarie presidiate anche da sanzione di morte, mantenga sempre la sua qualità, ove espressamente o per fatti concludenti non abiuri. Talché, nonostante una precedente sentenza abbia già condannato il mafioso per il reato associativo, lo stesso perdura nel medesimo reato, senza la necessità di provare la sussistenza di ulteriori condotte rilevanti: la mancata dissociazione dimostra l'attuale disponibilità del soggetto verso il gruppo criminale.

Il discorso tuttavia perde il suo valore, quando il mafioso già condannato, a seguito di questa condanna sia rimasto in stato di detenzione senza soluzione di continuità, dato che la disponibilità di cui s'è detto ha allora un senso soltanto virtuale o se si vuole non corrisponde ad un contributo apprezzabile alla vita associativa.

In altre parole l'arresto del mafioso che non si dissocia non comporta di per sé la cessazione della qualità nel rango formalmente acquisito, anche nel caso in cui tale mafioso sia soggetto al regime di cui all'art.41 *bis* O.P. Tuttavia, se la permanenza della qualità comprende la persistenza della pericolosità del soggetto, essa non equivale ad un' indefinita immanenza della responsabilità penale. L'art.416 *bis* c.p. infatti non punisce la sola *affectio societatis* o l'essere mafioso *solo animo*, come avviene per il detenuto che nel suo intimo aderisca al clan, pretendendo invece la dimostrazione di un apporto al sodalizio oggettivamente rilevabile, quand'anche esclusivamente morale, quale può anche essere una manifestazione di solidarietà destinata all'esterno.

La descrizione di una simile condotta è però stata omessa per il Ganci, in quanto tutte le vicende rievocate nei suoi riguardi concernono avvenimenti anteriori all'interruzione della permanenza del reato operata dal precedente giudicato, durante la detenzione, mai cessata e tuttora in corso.

9. Venendo quindi ai mandanti e a coloro che s'è ritenuto rivestire insieme la qualità di mandanti e esecutori (Raffaele Ganci e Filippo Graviano), questa Corte, sollecitata dal ricorso del P.G., non può non rilevare un vizio di motivazione nell'accertamento della deliberazione del delitto, vizio che si ripercuote sulla responsabilità concorsuale di alcuni imputati.

Beninteso questa Corte concorda nelle premesse in diritto da cui muove la sentenza impugnata per delineare i confini del concorso morale nei reati-fine da parte dei membri di associazioni mafiose. Rientra nel solco del costante insegnamento del giudice di legittimità ritenere che, per quanto questo reato fine possa assumere una valenza strategica nella vita associativa, esso per ciò solo non può essere attribuito, a titolo di contributo psicologico, a tutti i componenti del gruppo e nemmeno a quelli che tra loro rivestono un ruolo di vertice. La responsabilità concorsuale nel reato fine non può essere affermata per posizione, ma deve essere dimostrata attraverso la prova di un apporto specifico, anche se semplicemente diretto a rafforzare l'intento dell'ideatore o dell'esecutore. Quella che invece appare illogica è la ricostruzione storica che è stata proposta.

10. La pronunzia in esame in primo luogo e diffusamente riconduce la strage Borsellino alla strategia del terrore proposta dal Riina, quella che, oltre al delitto in esame, ha condotto all'omicidio di Salvatore Lima (13 marzo 1992), alla strage di Capaci (23 maggio 1992), all'omicidio di Ignazio Salvo (17 settembre 1992) e quindi agli attentati di Roma, Firenze e Milano del 1993.

Strategia che, sempre per la sentenza, tendeva a due obiettivi: trovare nuovi e più efficaci referenti politici, ottenere un'inversione di marcia nella produzione legislativa in senso più favorevole per la consorterìa, tale da consentire la revisione delle condanne subite dai sodali, l'attenuazione del regime carcerario e il mantenimento dei patrimoni e dei profitti acquisiti. Tanto (e da qui l'attributo di stragista) si doveva raggiungere eliminando fisicamente quegli esponenti che, pur avendo ricevuto benefici elettorali da cosa nostra, l'avevano tradita e dando un'ulteriore dimostrazione di

incontrollabile potenza della mafia, col colpire a morte uomini, meglio se oggetto di speciale protezione e/o di esposizione mediatica, simbolo della resistenza ad essa.

L'occasione scatenante del nuovo corso viene individuata nell'esito del maxi processo alla mafia consacrato nella sentenza 30 gennaio 1992 di questa Corte di Cassazione. Appreso il risultato, Riina e i suoi sodali s'erano resi conto di quanto vanamente fossero stati rassicurati dai loro amici potenti, di quanto "lo Stato" avesse iniziato una penetrante ed in prospettiva esiziale politica attivista, di come allora si dovesse immediatamente reagire in maniera clamorosa, per poter poi "fare la pace" da una posizione di forza.

11. Stando sempre alla sentenza, il nuovo corso, che rappresentava una svolta epocale nel proporsi della mafia verso i pubblici poteri, sia pure non estemporanea dato il già precedente impiego del mezzo attentato, era però condizionato dal consenso dei capi delle varie articolazioni territoriali del gruppo. Vero che Riina (spalleggiato dal Provenzano) era a guida dei corleonesi, la fazione dominante su tutte le altre, ma le regole mafiose imponevano e l'esperienza storica dimostrava la necessità che l'esecuzione di omicidi di un rilievo devastante fosse approvata coralmemente, onde evitare una guerra per bande, quale, in occasioni del genere in cui le consuetudini erano state violate (cfr. ad esempio omicidio Dalla Chiesa), era deflagrata e perché gli ideatori avevano violato sfere di "sovranità" territoriale di altri mafiosi e perché questi ultimi avevano subito una dura reazione delle forze dell'ordine, senza essere stati partecipi di decisioni così gravide di conseguenze. Per ciò, per mantenere dunque la *pax* mafiosa, la convocazione, frazionata per motivi di sicurezza, dei vertici di cosa nostra in una serie di riunioni tra febbraio e marzo del 1992, finalizzate all'approvazione della linea generale e dei suoi particolari obbiettivi.

12. Forte del contributo dei pentiti, la sentenza è almeno in parte in grado di ricostruire l'andamento di tali riunioni.

Dopo la presentazione del programma, la sua approvazione quanto a strategia e la manifestazione di fiducia al Riina per la sua realizzazione con conferimento dei poteri discrezionali connessi, si passò a designare le vittime e qui i vari esponenti "ripescarono" le sentenze di morte già pronunziate a carico di condannati che soddisfacevano ai requisiti anzidetti.

Vennero così nominati i traditori di cosa nostra, coloro che, a parere dell'assemblea, avendo dato assicurazioni alla mafia e/o avendo ricevuto benefici elettorali, non avevano poi fatto fede agli impegni o non si erano mostrati grati (Salvo Lima, Ignazio Salvo, Calogero Mannino, Claudio Martelli). Vennero poi i nemici proclamati di cosa nostra, i giudici Falcone e Borsellino, unitamente al questore La Barbera.

13. Questo esposto, la sentenza impugnata, che pure annette alle riunioni febbraio-marzo il valore di approvazione finale per l'omicidio di Salvo Lima, per la strage di Capaci, per l'omicidio di Ignazio Salvo e, sembra, per gli attentati romani e fiorentini, ritiene che però, relativamente alla strage di via D'Amelio occorre riferirsi ad un'ulteriore deliberazione che si è perfezionata tra il maggio ed il giugno 1992, così escludendo dai mandanti del delitto in esame coloro verso i quali non è stata raggiunta la prova di partecipazione o di assenso, *cognita re*, a quanto stabilito in queste ultime date.

Conclusione che deduce dal fatto che alla decisione dell'omicidio Borsellino, il cui intento datava al 1980, era stata impressa nel maggio 1992, dopo la strage di Capaci, un'indubbia accelerazione, tanto che il mandato di uccidere Calogero Mannino, conferito a Giovanni Brusca, venne sospeso per dar corso a questo delitto. Che il Riina, apparso a molti preso da frenesia, al riguardo aveva parlato "di impegni presi da fare subito", che si era assunto in proprio la responsabilità ("Faluzzo, la responsabilità è mia"), che anche gli atti di esecuzione avevano risentito della fretta (furto all'ultimo momento della Fiat 126).

Anche questa decisione, benché improntata a una simile urgenza, era stata peraltro sottoposta alle approvazioni richieste dalle consuetudini societarie. Solo che in questo caso "l'estrema ristrettezza

dei tempi rendeva problematico, se non controproducente, raccogliere l'adesione di tutti". Si ebbe così "non tanto uno stravolgimento delle regole mafiose vigenti, quanto un adeguamento inevitabilmente elastico di esse". In conclusione non si interpellarono tutti i componenti della commissione palermitana e tanto meno i rappresentanti delle altre provincie mafiose, ma solo coloro che si potevano reperire facilmente e di cui si dava per scontata l'adesione (Ganci, Montalto, Brusca, Francesco Madonia). Erano poi stati sentiti quanti erano investiti da competenza territoriale sui luoghi della strage (capi mandamento di Noce, Resuttana e San Lorenzo) e infine i "fedelissimi", struttura portante e granitica di cosa nostra (Calò, Cancemi, Biondino, La Barbera, Graviano).

14. Ritiene questa Corte che, ferma restando la descrizione degli eventi, la loro concatenazione causale, con le conseguenze giuridiche che da tale concatenazione si sono tratte, non siano adeguatamente motivate.

Deve immediatamente osservarsi che (a parte alcune contraddizioni interne ravvisabili nel testo della pronuncia, come quando a p.789 in relazione al La Barbera si dice che il progetto di uccidere Borsellino, a far tempo dal febbraio marzo 1992, "assunse effettiva concretezza") la decisione non spiega perché la continuità della strategia stragista, rilevata per i delitti Lima, Falcone e Salvo, sarebbe stata spezzata per via D'Amelio.

Tanto avrebbe potuto fare ove avesse dimostrato che tra il febbraio e il giugno del 1992 s'era verificato un avvenimento talmente eccezionale da sovrapporsi al deliberato originario interamente "novandolo", nel senso che un tale avvenimento costituiva fattore del tutto autonomo della strage, per pura coincidenza già anteriormente progettata. Ma la sentenza al contrario si interroga vanamente sulla causa dell'accelerazione e comunque, senza ritenerli accertati e anzi ritenendone qualcuno privo di base indiziaria, ipotizza dei motivi (intervento di potentati economici disturbati nella spartizione degli appalti, di forze politiche interessate alla destabilizzazione, necessità di umiliare definitivamente e platealmente lo Stato, per condurre da una posizione di forza soverchia le trattative segrete che si stavano avviando dopo Capaci), i quali non sono comunque in grado di creare una frattura nell'imputazione dell'evento, dato che si aggiungono alla sua causa originaria (approvazione nei modi indicati della svolta stragista), con essa armonizzandosi.

15. Sotto altra prospettiva si sarebbe allora potuto ritenere che nelle riunioni tra il febbraio ed il marzo del 1992 non si parlò della strage Borsellino o che, se anche se ne parlò, si rimase talmente nel vago che le deliberazioni prese in quella occasione non avevano un'efficacia causale giuridicamente rilevante rispetto al successivo delitto.

Ed invece proprio la sentenza ricorda che la condanna di Borsellino venne evocata e che molti mafiosi avevano un tale rancore verso il magistrato da sollecitarne la morte e che oggettivamente la figura morale dell'uomo aveva raggiunto quella carica simbolica, tale da renderlo un obiettivo giusto "per mettere in ginocchio lo Stato".

Né si è sostenuta un'inefficienza strutturale della delibera: in primo luogo l'adesione alle stragi, assicurando la pace mafiosa, rafforzava moralmente il Riina, in secondo luogo, una volta che tale pace veniva assicurata in contemplazione degli omicidi di rango elencati, non esclude il concorso il fatto di non aver partecipato alla deliberazione del quando compiere il singolo omicidio, in terzo luogo la persona del Borsellino era nella lista degli omicidi di rango che dovevano essere eseguiti.

16. D'altra parte, riportando al febbraio marzo 1992 la delibera valida per la mafia e con essa l'individuazione dei mandanti della strage, si supera anche la malcelata forzatura in ordine alla regolarità della seconda deliberazione, senza ipotizzare la possibilità di norme altrove definite ferree ma suscettive di adeguamento elastico.

Se le riunioni in casa Guddo del maggio giugno 1992 e quella nella villa di Giuseppe Calascibetta avevano un valore operativo (nel senso che coloro i quali vennero in quell'occasione interpellati lo furono o per essere incaricati di compiti connessi al delitto o per non creare intralci nel proprio

territorio) e se la decisione mafiosamente valida era stata già adottata è ben spiegabile perché non fu sentita la necessità di riconvocare i vertici dell'intero apparato criminale.

E in questo modo può anche leggersi l'assunzione di responsabilità del Riina, il quale non contraddiceva la sua proverbiale osservanza alle norme della società, ma riaffermava il mandato conferitogli di scelta dei tempi di intervento, antepoendo, per un'urgenza pressante le cui cause restano oscure, l'omicidio di Paolo Borsellino a quello di Calogero Mannino.

17. Il giudice del rinvio è perciò chiamato a riformulare un giudizio di merito sull'individuazione del momento deliberativo della strage che, rafforzando l'intento di commettere il delitto, ha reso i deliberanti concorrenti morali nello stesso.

Per l'intanto questa Corte, in relazione alle singole posizioni, trarrà le conseguenze da quanto appena ha osservato.

18. Nei confronti di Mariano Agate, che assume avere una posizione di vertice nell'organizzazione ed in particolare nel mandamento mafioso di Mazara del Vallo (Trapani), la sentenza impugnata conferma le statuizioni di primo grado e cioè di assoluzione dal reato di strage e dalle imputazioni connesse e di condanna per il reato di cui all'art.416 *bis*, secondo comma, c.p.

Alla decisione assolutoria perviene osservando che rispetto all'Agate non è provata né la posizione formale di componente la commissione regionale, che invece sarebbe spettata a Francesco Messina Denaro né la sua appartenenza al ristretto direttorio di fiduciari del Riina e del Provenzano. E tanto a parte l'incertezza sul fatto che il consenso alla strage dovesse essere richiesto anche ai componenti la commissione regionale. D'altronde anche se appare verosimile che il ricorrente, dato il rapporto di "particolare contiguità" col Riina, abbia avuto conoscenza del progetto criminoso, tanto non basta a configurare un concorso, per il quale è invece necessario una qualificata deliberazione ed un assenso parimenti qualificato. La circostanza che l'Agate il 19 luglio 1992 ristretto nel carcere dell'Ucciardone, udendo l'esplosione, abbia esclamato "saltò Paluzzo" (secondo quanto riferito dal Drago), anche a volerne ammettere la realtà, ed anche ad interpretare queste parole come rivelatrici di una conoscenza (peraltro comune ad altri detenuti), dimostrano appunto solo una generica conoscenza dell'intento della mafia di uccidere Borsellino.

Alla condanna perviene invece respingendo l'eccezione relativa all'applicabilità alla specie del *ne bis in idem*, in quanto la precedente sentenza di condanna (quella del maxi processo) copre il periodo fino al 16 dicembre 1987. Quella attuale invece copre il periodo successivo durante il quale il ricorrente è stato anche in libertà tra il 1991 ed il 1992. Inoltre mentre nelle precedenti condanne veniva in considerazione solo la posizione di partecipe del ricorrente, l'attuale contestazione riguarda un ruolo verticistico e cioè un diverso titolo di reato. D'altro canto inapplicabile allo stato era anche l'art.81 c.p. per mancanza di idonea allegazione.

Nel dolersi dell'assoluzione il P.G. osserva che inopinatamente è stato privilegiato il dato formale di componente la commissione regionale, quando in tutto il resto della sentenza il ruolo formale viene considerato semplicemente come un elemento indiziario. Tenendo presenti gli elementi accertati nella stessa sentenza impugnata e considerando come la strage di via D'Amelio si inserisce in un più ampio progetto, occorre invece considerare che l'Agate, per la particolare vicinanza col Riina, aveva una gestione di fatto dell'aggregato trapanese e che la sua effettiva posizione di potenza rendeva allora rilevante il suo appoggio al progetto. Agate aveva partecipato alla riunione di Castelvetro (fine 1991) nella quale il Riina aveva annunciato l'inizio dell'attacco allo Stato. Aveva poi partecipato alla riunione relativa alla partenza per Roma ed agli attentati da compiersi nella capitale (inizi del 1992), essendo in contatto col Riina fino al giorno precedente il suo arresto (31 gennaio dello stesso anno). Riina inoltre trascorrevva la latitanza nel trapanese, cioè nella zona di influenza dell'Agate. Doveva ribadirsi che la rinnovata decisione di uccidere Borsellino va fatta risalire al tempo in cui il magistrato era procuratore della Repubblica di Marsala, carica lasciata alla fine del 1991, e che in ordine a questa decisione l'Agate aveva manifestato una piena adesione. Non si era poi considerato che la ragione dell'omicidio di due componenti della famiglia di Marsala,

Craparotta e D'Amico, consisteva proprio nel fatto che costoro si erano opposti alla appena ricordata decisione di uccidere Borsellino e che la loro morte era stata decretata dal Riina e dall'Agate, secondo le dichiarazioni di Antonio Patti. Talché la frase pronunciata, udendo il boato, aveva un significato ben diverso da quello che le è stato attribuito.

A sua volta l'Agate lamenta che la sentenza si sia basata su fonti contraddittorie ed inaffidabili per pervenire alla dichiarazione di responsabilità nel reato associativo, tanto più che il ricorrente soffre di uno stato di detenzione pressochè ininterrotto dal 1982. Non ci si è chiesto come dall'interno del carcere avrebbe potuto svolgere una funzione di comando e gli unici argomenti impiegati si riferiscono agli anni '60 - '70

E' stato poi escluso il *ne bis in idem* in base ad un doppio errore di diritto (l'identità del fatto non è esclusa dalla diversa considerazione di questo per il titolo, la permanenza nello stesso reato non è interrotta da una condanna), tanto più che anche nelle precedenti condanne il ricorrente è stato qualificato capo della zona geografica di Mazara del Vallo. Per le medesime ragioni ed *a fortiori* deve poi ritenersi violato l'art.81 c. p.

Vi sarebbe poi difetto di motivazione quanto alla determinazione della pena ed alle attenuanti.

19. Entrambi i ricorsi sono privi di fondamento.

E' vero che la sentenza dà eccessivo rilievo alla qualifica formale dell'Agate e che il dubbio sulla convocazione della commissione regionale deriva dall'idea, come s'è detto malamente motivata, che le riunioni deliberative devono individuarsi nel maggio- giugno 1992. Ma in assenza di ogni elemento che dimostri, per l'Agate, un'adesione manifestata alla deliberazione febbraio-marzo 1992, il P.G. tende ad anticipare l'approvazione della strategia del terrore ad altre precedenti riunioni tra vertici mafiosi. Tanto tuttavia si contrappone all'impostazione di fondo della pronunzia, per la quale il progetto stragista venne alla luce solo dopo l'esito del maxi processo, secondo una ricostruzione comune a numerose altre decisioni, di cui alcune irrevocabili, impostazione che comunque non viene sottoposta a tentativo di confutazione.

Sotto altro profilo lo stesso P.G. "sgancia" la strage di via D'Amelio dalla delibera stragista, per individuare nella condanna a morte del Borsellino, pronunciata già negli anni 80 e spesso reiterata, la causa del delitto. Anche qui però si avvalora una versione alternativa alla ricostruzione della pronunzia, stando alla quale, invece, la strategia del terrore aveva "novato" tutte le precedenti decisioni relative ai delitti "eccellenti", sicchè solo dopo l'approvazione di questa va ricercata la manifestazione di volontà che si pone in rapporto eziologico col delitto in esame.

Quanto al ricorso dell'Agate, la sentenza descrive condotte rilevanti di partecipazione associativa con ruolo di vertice successive al 16 dicembre 1987 e nell'impugnazione solo genericamente si contestano tali risultanze. In tal modo, fermo quanto s'è detto per Stefano Ganci, non v'è né preclusione per *bis in idem* (stante che per costante giurisprudenza il giudicato interrompe la permanenza) né difetto di motivazione nell'accertamento della protrazione del reato. Il dubbio che la pena inflitta sia stata commisurata ricomprendendosi nelle condotte punibili anche il periodo precluso è fugato a pagina 590 della sentenza in cui si afferma aversi riguardo nel determinarla ai periodi successivi al giudicato. Generica è la doglianza sull'art.81 c.p.(la cui applicabilità comunque la sentenza non esclude), mentre attiene palesemente al merito quella sulle circostanze attenuanti.

20. Rispetto a Salvatore Buscemi, capo mandamento di Passo di Rigano Boccadifalco, "snodo e chiave di volta dell'attività di lottizzazione degli appalti", la sentenza in esame ha confermato l'assoluzione di dalla strage e la condanna per il reato associativo.

All'assoluzione perviene osservando che la mera qualità di capo mandamento è insufficiente a fondare la responsabilità e che nulla induce a ritenere che il Buscemi sia stato preventivamente informato del progetto stragista. E' sicuro che l'imputato, detenuto dal 3 maggio 1988, non ha partecipato alle riunioni indette dal Riina e dal Provenzano tra il febbraio ed il giugno 1992; non v'è del resto prova che egli, interpellato in carcere, abbia prestato il suo consenso; è anzi da ritenere che il quadro degli interessi economici del nostro lo inducesse invece a non volere operare alcuna

destabilizzazione; infine nessun elemento può ricavarsi dai colloqui nel carcere di Pesaro col fratello Antonino, dato che, per giurisprudenza, dai contatti con i familiari non può trarsi nessuna presunzione di collegamento. D'altronde è da ritenere che il vero detentore nel potere del mandamento fosse Michelangelo La Barbera.

Quanto alla condanna, la sua permanenza nel reato associativo deriva dal ruolo di preminenza nella gestione affaristica, gestione che si è protratta ben oltre la data della sentenza di primo grado del maxi processo (16 dicembre 1987). Tanto si ricava dalle convergenti dichiarazioni dei collaboranti Brusca e Siino.

Nel dolersi dell'assoluzione il P.G. osserva che la sentenza si contraddice quando da un lato indica in La Barbera l'effettivo capo del mandamento e dall'altro fonda il potere del Buscemi sul suo rapporto personale col Riina e riconosce la permanenza nel reato associativo con posizione di vertice nonostante la carcerazione. Non ha poi considerato la Corte che l'omicidio Borsellino era stato deciso da tempo, che la decisione coinvolgeva tutti i mandamenti, che le riunioni del 1992 avevano un valore meramente attuativo di precedenti decisioni. Regola fondamentale di cosa nostra imponeva di non scavalcare il Buscemi, il quale dunque non poteva essere esautorato dal La Barbera, tanto più che quest'ultimo era un fedelissimo del primo. D'altronde erano noti anche i rapporti tra il La Barbera e Buscemi Antonino, quel fratello che andava di frequente a trovare in carcere l'imputato e in particolare nel periodo che va tra il 16 novembre 1991 e il 13 ottobre 1992.

21. Il ricorso del P.G. è fondato.

Contrariamente a quanto il Buscemi assume nella memoria difensiva, il rappresentante dell'accusa non sostiene che la responsabilità dell'imputato debba ritenersi provata semplicemente per la sua posizione e per la vigenza di norma mafiosa che pretende il consenso al delitto "eccellente" da parte di chi in tale posizione si trovi. Il P.G. in sostanza (a parte i passaggi in cui, errando, chiede che si considerino altri periodi per la manifestazione della volontà "efficiente") lamenta da un lato un vizio logico nella sottostima del ruolo del Buscemi rispetto a quello del La Barbera e dall'altro un errore di interpretazione dei canoni valutativi sui contatti tra i detenuti e i familiari. Difetti questi che avrebbero viziato l'accertamento della concreta e previa adesione rilevante alla strategia stragista e con essa al delitto in esame.

Ora la sentenza impugnata, non solo in varie parti afferma l'esistenza della regola per cui, anche se detenuto, il capo mandamento deve essere avvertito (cfr. posizione Calò), ma più volte, portando il discorso sul piano individuale e dell'effettività, rileva che il La Barbera aveva stima di fedeltà assoluta al suo capo ("ne curava gli interessi al 110%") e soprattutto che il Riina considerava Buscemi e non La Barbera il suo interlocutore per Boccadifalco.

Di qui l'illogicità di ritenere che non fosse stata avvertita la necessità di raccogliere il previo consenso dell'imputato per la svolta stragista con tutti i delitti ad essa connessi e ciò in particolare proprio per la ragione che il consenso di costui, legato da interessi rilevanti ai referenti politici che si volevano eliminare, era essenziale per quella pace tra cosche che doveva essere mantenuta. Del problema a monte della rilevanza di un simile consenso ai fini del concorso nella strage di via D'Amelio, s'è già in precedenza detto.

Inoltre è anche fondato il rilievo sull'errore di interpretazione dell'insegnamento di questa Corte circa i colloqui tra il detenuto e i familiari.

In varie pronunzie, che la sentenza impugnata ricorda e che riguardano anche e proprio Salvatore Buscemi, è stato rammentato che nessuna presunzione di contatto con la cupola mafiosa può trarsi dal fatto che l'indagato abbia ricevuto in carcere visite dai suoi parenti e specificamente dal fratello Antonino (Cass. sez.V, 4.7.97; I, 3.2.98; V, 19.11.98). Non consideravano però queste decisioni, non solo e non tanto la qualità di mafioso che in sede di merito è stata successivamente ampiamente accertata per Antonino (nota, ma genericamente, solo all'ultima sentenza citata), ma anche e soprattutto che Antonino manteneva costanti contatti con La Barbera, sicuramente avvertito del nuovo corso.

In questa nuova situazione è la sentenza impugnata che malamente opina che la Cassazione abbia enunciato un sorta di irragionevole presunzione inversa: quella cioè che le visite tra familiari non possono mai avere ad oggetto affari della mafia, laddove la rammentata situazione promuove ad elemento indiziario quello che prima poteva essere solo congetturale.

22. La decisione in esame ha confermato la condanna per strage e per il delitto associativo inflitta a Giuseppe Calò, capo mandamento di Porta Nuova e componente della cupola mafiosa, ruolo assunto nel 1970 e mantenuto nonostante la detenzione dal marzo 1985.

Nei due atti di ricorso, il Calò reitera l'eccezione di nullità degli atti per l'assenza dell'ausiliario alle udienze tenute in video conferenza. Nel merito lamenta che non sono stati addotti riscontri alla circostanza, affermata dal Cancemi (ma sono stati taciuti tutti i punti in cui i collaboranti hanno escluso un suo ruolo), che il ricorrente, benché detenuto e già assolto da altre imputazioni di omicidio mossegli per la sua supposta posizione (omicidio Lima), avesse partecipato alla deliberazione o l'avesse accettata. Da un lato è apodittico sostenere che, nonostante la detenzione, il ricorrente abbia mantenuto la qualifica di capo mandamento, dall'altro tale qualifica non potrebbe certo condurre ad attribuirgli di per sé un ruolo concorsuale. Al riguardo i colloqui avuti in carcere col Mattaliano non sarebbero significativi. Infatti non è certo che costui fosse un uomo d'onore, mentre è certo che era cognato del ricorrente e che la sua presenza si spiegava con il fatto che doveva accompagnare l'anziana moglie del Calò. Infine nulla si è detto sulla data del supposto assenso se cioè esso sia stato manifestato prima o dopo la strage.

Vi è poi grafica assenza di motivazione sulla richiesta di concessione della diminuzione di pena derivante dalla domanda di ammissione al rito abbreviato.

Censura conclusivamente i criteri di determinazione della pena e il diniego delle circostanze.

23. Occorre innanzitutto annullare senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al capo H dell'imputazione perché il reato è estinto per prescrizione.

Il ricorso del Calò peraltro è privo di fondamento.

In rito va osservato che, anche ad ammettere che la mancata presenza dell'ausiliario alle video conferenze sia causa di nullità, questa, trattandosi di nullità di ordine generale a regime intermedio, verificatasi in presenza della parte interessata, doveva essere eccepita immediatamente e che quindi il vizio non è deducibile in questa Sede.

Quanto poi all'assoluto difetto di motivazione sulla richiesta di rito abbreviato, è stato già osservato che nel corpo della pronuncia si fa più volte richiamo (cfr. p. 85 p. 901) alle ordinanze 19 marzo 2001 e 9 aprile dello stesso anno con le quali analoga domanda è stata respinta.

In ordine al merito, a conferma delle rivelazioni del Cancemi, viene dimostrato nella sentenza in esame che, nonostante la detenzione dal 1985, il Calò ha mantenuto le funzioni di capo mandamento, e tale dimostrazione si vale, oltre della circostanza che il nostro ha riportato una condanna irrevocabile per vari omicidi successivamente alla detenzione, anche del fatto che nel cahier de doléances di Riina - il papello-, il ricorrente era personalmente citato, con riguardo al migliore trattamento ai detenuti. Il Cancemi ha poi riferito che il Riina s'era impegnato di sottoporre al ricorrente il progetto stragista e, secondo la pronuncia, il Riina s'era avvalso del Mattaliano, altro uomo "d'onore", per la bisogna. Le visite in carcere del Mattaliano, il quale alle volte vi andava da solo, visite di notevole frequenza ed avvenute in date significative, suffragavano un simile convincimento. Ma, una volta dimostrata la partecipazione del progetto, che l'assenso vi sia stato e in tempo utile è stato giustamente ricavato dalla sua essenzialità, dato che il mandamento del Calò era territorialmente coinvolto negli avvenimenti. Le ulteriori deduzioni avanzate al riguardo tendono allora ad accreditare una versione alternativa rispetto a quella coerente e ragionevole, contenuta nella decisione impugnata.

Di merito infine sono le censure sulla pena e sulle circostanze.

24. In riforma della decisione di primo grado, la sentenza impugnata ha assolto Giuseppe Farinella, capo mandamento di San Mauro Castelverde, dalla strage e l'ha ritenuto responsabile del delitto associativo. Ritiene infatti mancanti prove che, unite alla qualità di capo mandamento, attestino una concertazione logistica e tattica, ovvero un coinvolgimento di esecutori provenienti dalla struttura criminale dell'imputato, ovvero una connessione diretta col territorio su cui egli operava. Il Farinella, arrestato il 21 marzo 1992, era detenuto sia al momento della strage di Capaci che di quella di via D'Amelio e non possono ritenersi significative di un contatto le visite che egli ebbe a ricevere in carcere (1.6.92 e 14.7.92) da parte del nipote Rodolfo Virga e della moglie Rosa Manzone. Né può ritenersi rilevante, ai fini del concorso, che suppone un consenso *cognita re*, il commento all'omicidio Lima riferito dal Brusca: "finalmente si sono messi a romperci le corna cioè finalmente abbiamo messo mano. Se c'è bisogno sono a disposizione". Frase che l'imputato aveva voluto fosse trasmessa al Riina, il quale aveva apprezzato.

Nel dolersi dell'assoluzione, il P.G. osserva come nella stessa sentenza risulti accertata l'adesione del Farinella alla strategia cruenta di lotta allo Stato, adesione che aveva rafforzato il proposito criminoso del Riina. Tanto costituisce prova del contributo concorsuale dell'imputato.

Il Farinella, a sua volta, deduce che la sentenza gli attribuisce un perdurante ruolo di vertice, nonostante la permanenza nel reato associativo sia stata interrotta da una precedente sentenza di condanna datata 9 marzo 1988. E ciò senza addurre alcun elemento che configuri delle condotte rilevanti successive a tali data. I collaboranti Di Carlo, Siino, Brusca, Di Maggio, Barbagallo e Geraci si riferiscono infatti tutti a periodi anteriori al 1988. Tanto più che il ricorrente è detenuto a partire dal 1992 e sottoposto al regime di cui all'art.41 *bis* O.P.

25. Fondato è il ricorso del P.G. e privo di fondamento quello del Farinella.

L'assoluzione dell'imputato, la cui assidua partecipazione alle riunioni della cupola è largamente attestata, discende direttamente dall'identificazione delle riunioni del maggio - giugno 1992 quali momenti deliberativi della strage ed è conseguentemente affetta dal vizio di motivazione che inficia un simile giudizio. Non è stata infatti data alcuna rilevanza alla condotta antecedente all'arresto e in particolare alla frase di giubilo pronunciata quando era ancora libero (Lima è stato ucciso il 12 marzo 1992), sintomatica dell'adesione alla deliberazione stragista del febbraio-marzo, il cui valore ai fini del concorso nel delitto in esame, come s'è già detto, deve essere rivalutato.

La conservazione a seguito dell'arresto del ruolo nell'associazione, per contro, è dimostrata dai numerosi incontri in ambiente carcerario (Onorato), dalle confidenze riguardanti il 1994 di Santi Pullarà e dai ricordi del Calvaruso, circostanze tutte ampiamente descritte nella decisione di primo grado, cui quella impugnata in questa parte si riporta.

26. La decisione conferma la condanna di Raffaele Ganci per la strage nella quale ha concorso e nella qualità di mandante (come capo mandamento della Noce per di più facente parte dei fedelissimi di Totò Riina) e quale esecutore materiale che aveva pattugliato, la mattina del 19 luglio 1992, la zona dell'abitazione del giudice Borsellino.

Il ricorso del Ganci è inammissibile.

Esso riproduce sostanzialmente le doglianze esaminate per il figlio Domenico, già ritenute non proponibili in questa Sede di legittimità o manifestamente infondate.

27. La sentenza in esame ha confermato l'assoluzione di Antonino Geraci dalla strage e la dichiarazione di responsabilità del medesimo nel delitto associativo.

All'assoluzione perviene osservando che non emerge che l'imputato (peraltro assai anziano e afflitto da problemi di vista), vicariato nella sua carica da altro soggetto, sia stato preventivamente interpellato in ordine alla strage, commessa in una zona assai lontana dal territorio di Partinico ove era capo mandamento, ed abbia quindi fornito l'assenso richiesto e confluìto nella delibera collegiale, oltre a un contributo di qualsiasi tipo.

Il P.G. nel ricorso ritiene invece che ai fini della partecipazione morale basti un rafforzamento della volontà degli ideatori della strage, Riina e Provenzano, e che la prova di questo rafforzamento è costituita dalla condivisione in termini di un progetto aperto del disegno di eliminazione dei nemici storici di cosa nostra, in cui i singoli reati divengono un mezzo per pervenire al risultato. La fedeltà di cui diede prova il Geraci nel momento in cui venne deciso di uccidere il fratellastro è indice certo di tale adesione.

28. Il ricorso è privo di fondamento.

In primo luogo esso, in questa parte, sembra configurare il concorso morale in maniera assolutamente generica e quindi confliggente con i principi già posti. Comunque è nella specie risolutivo osservare che l'assoluzione del Geraci è stata pronunciata in considerazione del ruolo puramente formale del prevenuto, senescente e esautorato, e quindi dell'irrelevanza di un suo eventuale consenso del quale mancava peraltro la prova, essendosi invece accertato che alle delibere del 1992, in rappresentanza del mandamento di Partinico, partecipò l'emergente Jaconio. Si tratta di un accertamento in fatto privo di ogni vizio logico, tale non potendosi considerare l'omessa valorizzazione delle reazioni, o del consenso, dell'imputato all'omicidio del fratellastro.

29. Antonino Giuffrè, in riforma della decisione di primo grado, è stato assolto dalla strage e condannato per il delitto associativo.

La Corte d'Assise d'Appello perviene all'assoluzione dubitando in primo luogo che l'imputato, detenuto al momento del fatto (21 marzo 1992), rivestisse in quel tempo la carica di capo mandamento di Caccamo che avrebbe formalmente resa necessaria una consultazione con lui in occasione della deliberazione della strage. Del resto non provata era la sua partecipazione a riunioni nei tempi circostanti la deliberazione della strage, non risultava la presenza nella fase esecutiva di uomini del suo mandamento; non v'era prova che egli avesse ricevuto la comunicazione in carcere; non aveva oggettivamente motivi di risentimento legati al maxi processo; l'assoluzione definitiva dall'imputazione dell'omicidio Lima contribuiva a dimostrare la sua non adesione alla strategia stragista.

Tanto posto però chiara appariva la sua posizione di assoluto prestigio criminale ed i suoi stretti legami col Riina. Da qui dunque la sua condanna in relazione all'art. 416 *bis* secondo comma c.p.

Nel dolersi dell'assoluzione, il P.G. mette in rilievo come la Corte abbia già accertato gli elementi necessari e sufficienti per affermare il concorso morale nella strage. In primo luogo il consenso rilevante non deve riguardare il progetto esecutivo dell'omicidio di Borsellino, ma il disegno stragista divenuto concreto dopo la sentenza della Cassazione riguardante il maxi processo, pronunciata il 30 gennaio 1992. A quella data la posizione di capo del Giuffrè emergerebbe con assoluta chiarezza, come altrettanto chiara era la sua adesione al progetto stragista nonché l'interesse del mandamento di Caccamo, implicato nella spartizione di appalti miliardari, all'eliminazione del giudice Borsellino, aldilà di personali vendette. L'assoluzione dall'omicidio Lima non operava alcuna preclusione ed essa era intervenuta su un quadro probatorio sicuramente meno completo di quello dell'attuale processo.

A sua volta il Giuffrè, nel censurare la sentenza, rileva come questa accerti una sua posizione di vertice nel mandamento dopo l'avvenuta carcerazione. La stessa sentenza però da un lato riconosce che il Giuffrè aveva di fatto e in precedenza sostituito Francesco Intile, formale capo della famiglia, mentre costui era in carcere e, dall'altro, afferma la validità della regola per cui un carcerato non può per definizione sostituire un capo mandamento.

30. Fondato è il ricorso del P.G. e da respingersi quello del Giuffrè.

Anche in questo caso, come già visto per il Farinella, l'assoluzione discende essenzialmente dall'affermata, ma indimostrata, discontinuità della strage di via D'Amelio rispetto alle altre decise nel febbraio - marzo 1992. Riunioni cui il Giuffrè era abilitato a partecipare a titolo proprio e a prescindere dai suoi rapporti con Francesco Intile, non fosse altro per quella posizione di

fedelissimo del Riina e del Provenzano che la sentenza dà per scontata e che, in altra parte del testo, ritiene requisito legittimante. Né la Corte poteva fermarsi alla constatazione del proscioglimento per l'omicidio Lima perché, come correttamente osservato dal P.G., pronunziato in base ad un contesto probatorio molto più povero dell'attuale.

Per contro il ricorso del Giuffrè confonde l'effettività della posizione di vertice acquisita dal ricorrente nell'ambito dell'intera organizzazione, a chiare lettere affermata, con problemi di applicazione di norme mafiose riguardanti il mandamento di Caccamo, irrilevanti ai fini della qualifica giuridica della sua appartenenza all'associazione criminale.

31. Nei confronti di Filippo Graviano è stata confermata la condanna per il delitto di strage, per quelli connessi e per il delitto associativo.

In rito la Corte ha respinto un'eccezione di nullità derivante dal fatto che erano stati sottoposti ad intercettazione, durante le indagini e durante il processo, alcuni colloqui tra l'imputato ed il suo difensore dell'epoca Domenico Salvo, colloqui nei quali, tra l'altro, s'era parlato anche della strategia difensiva relativa ai procedimenti a carico del Graviano. Ha poi confermato l'acquisizione della sentenza della Corte d'Assise di Palermo 13 luglio 2001 (irrevocabile il successivo 7 dicembre) avvenuta durante la discussione finale e previa interruzione di quest'ultima. Con questa sentenza Filippo Graviano è stato ritenuto responsabile dell'omicidio del sacerdote Giuseppe Puglisi.

Nel merito la Corte ha ritenuto che il Graviano, insieme ai fratelli Giuseppe e Benedetto, fosse coreggente del mandamento di Brancaccio, territorialmente interessato alla strage; che avesse partecipato alla deliberazione esecutiva della medesima; che avesse prestato una collaborazione logistica, ricevendo il telecomando necessario per far esplodere a distanza il T4 e affidando a un personaggio della famiglia (Cannella) un ruolo operativo.

Ricorre il Graviano il quale in primo luogo ribadisce l'eccezione di nullità derivante dalle intercettazioni, il cui contenuto, anche se non riguardante in ogni sua parte il procedimento, in esso non riversato e "omissato" dal p.m., ha sicuramente svelato all'accusa la strategia difensiva dell'imputato, così menomando le garanzie difensive.

Si duole ancora dell'acquisizione della sentenza della quale non sarebbe stata motivata l'assoluta necessità.

Assume poi nel merito che manca ogni elemento probatorio per ritenere il coinvolgimento territoriale di Brancaccio nell'evento e soprattutto per attribuire a Filippo la reggenza del mandamento, la quale invece apparteneva esclusivamente a Giuseppe. La sentenza avrebbe mal interpretato le dichiarazioni di alcuni collaboratori e non avrebbe preso in considerazione altre dichiarazioni favorevoli al ricorrente. Mancherebbe poi la prova che collega il Cannella agli esecutori della strage, potendo essere stato il suo telefono clonato, ed il Cannella medesimo all'imputato.

Infine vi sarebbe assoluto difetto di motivazione in ordine all'implicito diniego di ammissione al rito abbreviato, richiesta avanzata il 25 maggio del 2000.

32. Occorre innanzitutto annullare senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al capo H dell'imputazione perché il reato è estinto per prescrizione.

Il ricorso non è peraltro fondato.

In rito la vicenda rappresentata delle intercettazioni, parlandone naturalmente in via generale e senza in alcun modo prendere posizione sul caso concreto, si pone assolutamente al di fuori del contesto processuale. Sotto questo profilo va ricordato che l'ordinamento sanziona le intercettazioni illegali attraverso l'inutilizzabilità dei loro risultati, i quali peraltro nella specie non sono acquisiti al procedimento. La eventuale posizione di vantaggio del soggetto che tali intercettazioni abbia udito, anche se svolge le funzioni di p.m., riguarda il comportamento di costui, verso il quale si possono ipotizzare sanzioni che vanno da quelle disciplinari alle penali. Ma in ogni modo non è prevista, né

sarebbe immaginabile, una comminatoria di invalidità dei giudizi a quali tale p.m., dopo il malfatto e approfittandone, abbia partecipato.

Quanto al secondo rilievo, l'acquisizione di sentenze passate in giudicato non richiede la rinnovazione del dibattimento e può avvenire in ogni momento senza bisogno di specifica motivazione.

E' stato infine più volte osservato che nel corpo della pronuncia si fa sovente richiamo alle ordinanze 19 marzo 2001 e 9 aprile dello stesso anno, con le quali la domanda di ammissione al rito abbreviato è stata respinta.

Nel merito il ricorrente in primo luogo tenta di accreditare un'esclusiva competenza ed azione del fratello Giuseppe nella decisione e nell'organizzazione delle operazioni che portarono alla strage. Dimentica però che la sentenza, in base a precise risultanze probatorie e a precedenti giudicati, gli assegna un ruolo paritario a quello di Giuseppe, quanto a legittimazione a partecipare alle delibere della cupola in qualità di coreggente del mandamento Brancaccio, e che il Ferrante ha rammentato come fosse stato proprio Filippo a specificargli chi aveva partecipato alla strage, così rivelando il suo concorso quantomeno morale nell'evento. Quanto alla seconda deduzione, gli elementi che collegano alla strage il Cannella, amico di Filippo Graviano sin dalle scuole elementari, sono già stati visti con riguardo al ricorso di quest'ultimo, sede in cui s'è anche ritenuta correttamente motivata la sentenza impugnata, nella parte in cui ritiene ipotesi solo astratta una possibile clonazione del cellulare.

33. Michelangelo La Barbera è stato ritenuto responsabile di strage e del delitto associativo.

La Corte ritiene provato che egli fosse l'effettivo titolare del mandamento di Boccadifalco, territorialmente coinvolto nell'evento, e non il Buscemi, capo formale da tempo detenuto.

Ritiene ancora provato che l'imputato dovesse annoverarsi tra i fedelissimi di Totò Riina e che avesse partecipato a partire dal febbraio ed il marzo 1992 alle riunioni deliberative la strage.

Ricorre il nostro il quale, in primo luogo, rileva come la sua partecipazione alle riunioni è tratta dalla sola affermazione del Cancemi, affermazione peraltro contraddetta da quella del Brusca. Ma anche a voler ammettere che il ricordo del Cancemi corrisponda al vero, si sarebbe dovuto dimostrare che in queste riunioni il ricorrente abbia manifestato un consenso al delitto e non abbia semplicemente assistito alla deliberazione, nel qual caso sarebbe stato corretto parlare di semplice connivenza, così come per il ricorrente aveva deciso la Cassazione riguardo alla vicenda analoga dell'omicidio Lima. Inoltre, con un secondo motivo, osserva che la sentenza, con riferimento al Buscemi, ha escluso il concorso morale anche nella considerazione che gli interessi del mandamento di Boccadifalco erano contrari alla destabilizzazione che sarebbe derivata dall'evento. Ora se questo vale per il Buscemi, altrettanto dovrebbe valere per il suo sostituto che ne era il fedele esecutore.

Il ricorso è inammissibile.

Nonostante molte riunioni deliberative si siano svolte anche nel "pollaio" di La Barbera e il racconto del Cancemi non sia contraddetto da quello del Brusca (il quale ha solo affermato di non ricordare), la dissociazione del ricorrente dal progetto stragista in genere e dalla strage di via D'Amelio in specie sarebbe dimostrato dalla frase "i miei al macello non glieli ho mandati..." detta con riferimento a quest'ultimo delitto. Tuttavia la sentenza offre un'interpretazione ben diversa di questa frase, ritenendo, plausibilmente, che significhi solo che La Barbera non aveva impiegato proprio personale nell'esecuzione.

Quanto poi all'argomento tratto dall'interesse, questa Corte ha già ritenuto, a proposito del Buscemi, che esso semmai dimostra l'assoluta necessità di una deliberazione positiva del titolare formale e di quello effettivo del mandamento.

Si tratta pertanto di deduzioni o manifestamente infondate o in fatto.

34. Il Lucchese, già irrevocabilmente assolto in primo grado per la strage, è stato ritenuto responsabile del delitto associativo per la sua posizione di vertice nel mandamento di Brancaccio.

La Corte al riguardo ha respinto l'eccezione del *ne bis in idem* rilevando come la sentenza 29.3.00 della Corte d'Assise di Palermo che l'aveva condannato per lo stesso reato copriva il periodo fino al 15.2.1996, laddove l'attuale condanna riguarda l'ulteriore periodo fino al 9 dicembre 1999 (data della sentenza di primo grado).

Ricorre il Lucchese che osserva come egli sia stato assolto dalla strage proprio perché nel 1992 al 19 di luglio non rivestiva più la carica di capo del mandamento di Brancaccio. Resta così inspiegato come egli possa aver realizzato la condotta contestata tra il 1996 ed il 1999 ad illustrare la quale la sentenza non motiva in alcun modo.

Il ricorso è fondato per gli stessi motivi già esposti in relazione a Stefano Ganci. La sentenza difetta di motivazione in quanto non illustra condotte rilevanti per il detenuto, che tale è rimasto senza soluzione di continuità dalla prima pronuncia di condanna per il delitto associativo alla seconda. La sola qualità di mafioso non accompagnata dalla dimostrazione di un ulteriore contributo, anche morale, all'associazione non consente in questa ipotesi un'ulteriore affermazione di responsabilità penale.

35. Francesco Madonia, assolto in primo grado dalla strage, ne è stato ritenuto responsabile dalla sentenza in esame, ferma restando la condanna per il reato associativo.

Ha ritenuto la Corte che non poteva esservi dubbio che l'imputato, sia pure detenuto dal 6 maggio 1987, aveva continuato ad essere il capo del mandamento di Resuttana in cogestione con i figli Antonino e Salvatore ed aveva mantenuto strettissimi contatti col Riina. Essenziale poi era considerare che via D'Amelio, luogo della strage, era proprio nel mandamento di Resuttana e che le regole "territoriali" per la delibera di un omicidio eccellente rendevano assolutamente necessaria la sua previa consultazione ed il suo previo assenso per la deliberazione del delitto. D'altronde l'imputato aveva più volte dimostrato di essere un geloso custode del rispetto di tale regola, della quale peraltro strenui propugnatori erano proprio il Riina ed il Provenzano, ed egli aveva anche manifestato un atteggiamento di insofferenza ed ostilità nei confronti di Falcone e Borsellino. Né infine era d'ostacolo a questa conclusione il fatto che i tre Madonia fossero tutti in carcere al momento del delitto, dato che Francesco trasmise all'esterno il suo consenso attraverso tal Pietro Scotto, fratello di Gaetano uomo di fiducia dei Madonia, secondo quanto riferito da Francesco Andriotta, che aveva ricevuto nel carcere di Busto Arsizio le confidenze di Vincenzo Scarantino. Per il reato associativo poi non poteva trovare applicazione l'art.649 c.p.p. perché la precedente sentenza 16.12.87 si riferiva solo alla condotta di partecipazione e non copriva l'arco temporale 88-99 relativo al presente procedimento.

Ricorre il Madonia che, nei due atti prodotti, fa in primo luogo presente come la sua qualifica di capo mandamento all'epoca del fatto sia stata messa in discussione dalla sentenza 1 giugno 2002 della Cassazione in relazione alla strage di Capaci e che comunque la Corte non ha tenuto conto che il ricorrente, oltre ad essere carcerato, era all'epoca ed è tuttora affetto da gravissime patologie, tali da rendere problematica una sua capacità decisionale. In ogni modo la Corte avrebbe ritenuto univoche dichiarazioni contraddittorie quali quelle del Brusca o del tutto generiche.

Inoltre la Corte ha dato per scontata la ferrea validità di regole che l'esperienza storica (sulla quale compie un largo *excursus*) ha dimostrato in larga parte desuete. Tali la norma sulla collegialità dei delitti eccellenti e quella del necessario assenso al delitto del soggetto territorialmente competente. Anzi sul punto rileva una sorta di contraddizione, dato che la sentenza, proprio in relazione alla strage di via D'Amelio, ha ritenuto che l'estrema ristrettezza dei tempi rendeva problematico raccogliere l'adesione di tutti, sicché s'era reso necessario un adeguamento elastico di tali regole in relazioni alla pressanti esigenze operative del momento, tanto che il Riina aveva pronunciato la frase "Faluzzo la responsabilità è mia". Che poi egli abbia veicolato all'esterno un consenso è affermazione egualmente indimostrata. In primo luogo l'Andriotta parla *de relato* e riporta le affermazioni di un soggetto, Scarantino, inattendibile. In secondo luogo egli si riferisce ai Madonia e non specifica quale dei tre avesse manifestato tale consenso. Infine non si è precisato se si trattasse di un consenso postumo o meno o comunque del tutto irrilevante rispetto a una

deliberazione già presa e irrevocabile. Il tutto senza considerare che Pietro Scotto, assolutamente ignoto al ricorrente come del resto tutta la sua famiglia, è stato assolto con sentenza irrevocabile da ogni partecipazione al fatto.

Restando in tema di consenso si chiede poi perché la Corte non abbia considerato la possibile applicabilità dell'art.116 c.p., giacché ben poteva essergli stato prospettato l'omicidio di Borsellino e non una strage.

Vi sarebbe poi rispetto al reato associativo una violazione dell'art.649 c.p.p. in quanto l'identità del fatto non cessa se questo viene considerato a diverso titolo e in ogni caso non è stato addotto alcun elemento che configuri una condotta rilevante successiva al 1987.

In estremo subordine vi sarebbe poi una violazione dell'art.62 *bis* c.p.

Il Madonia ha successivamente presentato memoria.

36. Va in primo luogo annullata senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al capo H perché il reato è estinto per prescrizione.

Il ricorso è infondato in relazione alla strage e fondato per il delitto associativo.

Va osservato che la conservazione della carica di capo del mandamento di Resuttana, nonostante la detenzione del ricorrente, viene accertata, in linea con quanto già ritenuto dalla Cassazione nella sentenza sul maxi processo, attraverso significative dichiarazioni del Mutolo, del Buscetta, del Brusca, dell'Onorato, del Cucuzza e dell'Andriotta, opportunamente sottolineandosi come tale ruolo era assicurato dallo speciale rapporto di intimità col Riina e come esso appariva attuale anche a quanti (Brusca), per consuetudine di frequentazione, erano vicini ai figli dell'imputato, Salvatore ed Antonino, i quali, nella tesi contraria, avrebbero preso il suo posto. D'altra parte le condizioni di salute del ricorrente, oggi gravi, non appaiono tali alla sentenza al momento dei fatti, con apprezzamento di merito in questa Sede incensurabile, mentre alla veicolazione del suo consenso attraverso lo Scotto si sono opposte deduzioni prive di consistenza: l'indeterminatezza del richiamo ai Madonia si veste di individualità in relazione alla carica, dotata di effettività, di Francesco; non risulta chiesta l'audizione dello Scarantino del quale vi è però in atti verbale di conferma; l'affermazione della sua inattendibilità è apodittica; lo Scotto è stato assolto dall'accusa di aver sottoposto ad intercettazioni telefoniche utenze pertinenti a Borsellino, ma non è stato chiamato a rispondere del suo ruolo di intermediario; l'impossibilità di Francesco Madonia di comunicare con l'esterno è affermazione di fatto non deducibile in questa Sede.

Non può poi dubitarsi, per il principio di territorialità e per la partecipazione al direttorio ristretto, che il previo consenso di Francesco Madonia fosse indispensabile, dato che gli episodi che svelerebbero l'inosservanza delle regole mafiose sono proprio quelli che avevano portato ad un guerra per bande, il cui rinnovarsi il Riina voleva scongiurare e d'altronde l'affermazione di relativa elasticità di queste regole, contenuta nella sentenza impugnata, è stata già in questa sede sottoposta a censura. Infine non costituisce reato diverso da quello voluto l'evolversi in strage di un omicidio da compiersi in pubblico in danno di un soggetto protetto da scorta.

Per quanto invece riguarda il reato associativo è stata prodotta in stralcio la sentenza 10 maggio 2002 della Corte d'Assise d'Appello di Palermo che sembra accertare irrevocabilmente la responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art.416 *bis* fino al 15 luglio 1998, data della decisione di primo grado. Con riguardo ai principi enunciati per Stefano Ganci il giudice del rinvio accerterà l'ulteriore protrazione nel reato fino al 9 dicembre 1999.

37. In riforma della decisione della Corte d'Assise, la sentenza in esame assolve Giuseppe Madonia, capo indiscusso della provincia di Caltanissetta e appartenente alla commissione regionale di Cosa Nostra, dall'addebito di concorso nella strage di via D'Amelio, mentre lo ritiene responsabile del reato di cui all'art.416 *bis* c.p.

Nonostante la latitanza del soggetto nell'Italia del nord, datata dal 1986 (rectius 19.10.1983) e durata fino al 6 settembre 1992 (arresto in un comune del vicentino), egli manteneva stretti contatti sia telefonici che personali con esponenti del mondo siciliano ("andava e veniva dalla Sicilia come

voleva"), svolgendo un ruolo di primo piano nella spartizione degli appalti e nelle frequentazioni con esponenti della classe politico amministrativa.

All'assoluzione perviene osservando che non è stata raggiunta la prova che il Madonia sia stato preventivamente informato, abbia deliberato e dato il proprio assenso alla strage nell'ambito della commissione regionale, astrattamente investita della decisione dell'omicidio eccellente. V'è infatti soltanto il dato incerto (anche sull'an della riunione) della partecipazione a una seduta di quel consesso il 1 febbraio 1992. Puramente presuntiva è l'illazione che i contatti telefonici, cronologicamente compatibili, abbiano riguardato la morte di Borsellino. V'è inoltre da tener presente che, a cose fatte, il Madonia ebbe ad esprimersi in termini di aperta critica per l'impresa di via D'Amelio, anche se dubbio è il senso di questo atteggiamento. Da un punto di vista oggettivo sottolinea anche come l'impresa criminale non abbia riguardato il territorio nisseno e non vi sia prova che siano state impiegate risorse umane o materiali riferibili a questa area.

Alla affermazione di responsabilità perviene respingendo l'eccezione relativa all'art.649 c.p.p. in quanto la sentenza di riferimento copre il periodo sino al 28 dicembre 1995, mentre quella di primo grado del presente processo porta la data del 9 dicembre 1999. Inoltre la prima sentenza ha ad oggetto solo il fatto della partecipazione, mentre il procedimento attuale riguarda la responsabilità nella veste di capo. Altre due sentenze che sono state prodotte (Trib. Palermo 21.3.01 e Corte di Cassazione 26.5.01) riguardano poi complici diversi e condotte diverse. Esclude poi che allo stato, non essendo stata allegata copia delle sentenze, possa applicarsi la continuazione tra la partecipazione all'associazione mafiosa e la condotta relativa alla qualità di capo.

Nel dolersi dell'assoluzione il P.G. rileva il vizio di motivazione della sentenza la quale, in linea generale, erroneamente ritiene necessaria la prova della partecipazione a una specifica deliberazione concernente la strage di via D'Amelio. Invece, se si ritengono dimostrati il ruolo di vertice del Madonia e i suoi incontri a Bagheria con Riina e Provenzano pochi giorni prima della strage, la sua condivisione degli interessi economici dei massimi esponenti di cosa nostra nella gestione degli appalti, deve necessariamente ritenersi anche condiviso il programma di attacco allo Stato. Del resto Angelo Siino ha dichiarato di aver compreso come il Madonia fosse al corrente della decisione della strage di via D'Amelio e come l'avesse approvata.

A sua volta il Madonia, nei due atti di ricorso, lamenta la violazione del principio del *ne bis in idem* per due ordini di motivi. In primo luogo ai sensi dell'art.649 c.p.p. non può ritenersi diverso il fatto storico di partecipazione da quello di capo, essendo impossibile assumere quest'ultima veste senza partecipare all'associazione nello stesso periodo di tempo. E questo a prescindere dalla considerazione che può dubitarsi della qualificazione del secondo comma dell'art.416 *bis* quale titolo autonomo di reato o quale circostanza aggravante, da quella che anche nei precedenti procedimenti era emersa la posizione di vertice del ricorrente e da quella che ai sensi dell'art.649 c.p.p. il divieto non è escluso dalla considerazione della stessa condotta sotto diverso titolo.

In tal modo sarebbe conseguentemente errata l'interpretazione offerta dalla Corte dei precedenti giudicati dedotti dalla difesa (e in questa Sede analiticamente indicati) che sempre e comunque, aldilà delle imprecisioni della contestazione, riguardano la medesima associazione mafiosa. Deduce il vizio di motivazione in ordine al ruolo di vertice da lui rivestito tra il 1995 e il 1999, quando era ormai in stato di detenzione e sottoposto al regime dell'art.41 *bis* O.P. , concernendo l'intero argomentare della sentenza, di per sé illogico e carente, solo fatti in tesi commessi fino al giugno del 1992. Ed anzi questa argomentazione si baserebbe su tabulati telefonici inutilizzabili, acquisiti senza previo decreto motivato del pubblico ministero.

Il Madonia lamenta poi la mancata applicazione dell'art. 81 c.p., il modo determinazione della pena ed il diniego di attenuanti generiche.

38. Infondato è il ricorso del p.m. e fondato quello del Madonia.

La Corte d'Assise d'Appello, in questo caso non basandosi sulla pretesa specialità della strage di via D'Amelio rispetto agli altri delitti, è pervenuta all'assoluzione dell'imputato sulla scorta di un giudizio di fatto: quello della mancanza di prova della partecipazione del medesimo alle riunioni

deliberative della svolta stragista, costituendo la sua posizione di vertice nella provincia di Caltanissetta soltanto un indizio di partecipazione, mentre mere congetture erano quelle ricavabili dalla lettura dei tabulati telefonici. Si tratta di una valutazione incensurabile, se non in base ad una rilettura delle risultanze che in questa Sede non è consentita.

In relazione al reato associativo, la sentenza invece presenta quell'errore di diritto in ordine all'art.649 c.p.p. e quel vizio di motivazione già rilevati per Stefano Ganci: confondere l'identità del fatto con l'identità del reato e non curarsi di dimostrare apporti rilevanti a seguito dell'interruzione della permanenza avvenuta durante la detenzione tuttora in corso, pur avendo dimostrato, in base a tabulati regolarmente acquisiti dall'autorità giudiziaria in relazione al processo per la strage di Capaci, il precedente ruolo associativo dell'imputato.

39. A conferma della decisione di primo grado Giuseppe Montalto è stato ritenuto responsabile di strage e del delitto associativo.

La Corte ha ritenuto che, a dispetto del suo *status* di latitante perdurato dal 7 luglio 1984 al 5 febbraio 1993, fosse lui a dirigere il mandamento di Villabate, assegnato al padre Salvatore per la fedeltà dimostrata ai corleonesi, in sostituzione di quest'ultimo, detenuto sin dal 1980.

Il coinvolgimento territoriale di Villabate è dimostrato dal fatto che in questa zona è avvenuto uno degli omicidi (quello di Ignazio Salvo) oggetto della strategia di attacco alle istituzioni. D'altronde sebbene il Montalto appaia assente alle riunioni febbraio - marzo 1992, lo stesso risulta aver partecipato ad altri vertici mafiosi e nutrire motivi di risentimento personale nei riguardi di Paolo Borsellino. Talché esistono gravi, precisi e concordanti indizi che egli, invece del padre troppo difficile da raggiungere, fosse stato previamente avvertito della strage prestandovi adesione.

Ricorre il nostro che con motivo unico lamenta il vizio della motivazione.

Osserva infatti che non è provato alcuno dei punti in cui si articola e in particolare che Giuseppe sostituisse il padre nella commissione provinciale di cosa nostra e che questa abbia deliberato in composizione plenaria sugli omicidi "eccellenti". Tutti gli elementi addotti in ordine al primo punto si riferiscono alla posizione di Salvatore. La strage, sebbene la sentenza la dica avvenuta in un distretto territoriale non compreso nel mandamento, viene ricondotta alla competenza territoriale di Villabate. Vengono richiamate dichiarazioni di collaboranti prive di ogni rilievo. Non viene nemmeno delineato in che senso il ricorrente avrebbe sostituito il padre (quale nuncius, rappresentante, portatore di una volontà autonoma?).

40. Il ricorso è fondato nella parte in cui si riferisce alla strage ed ai delitti connessi ed infondato relativamente al delitto associativo.

A differenza che negli altri casi, la responsabilità del nostro viene affermata in base ad una visione unitaria dei delitti di via D'Amelio e di quelli progettati nella discussione della strategia stragista. Infatti la sentenza ritiene che il ricorrente abbia prestato il suo consenso alla strage del 19 luglio in quanto è dimostrato che aveva anche dato quello per l'omicidio Salvo, avvenuto il successivo 17 settembre. Approvazione, l'ultima, che risulterebbe perché il Brusca, autore dell'uccisione del Salvo, l'aveva compiuta nel mandamento di Villabate, territorio del Montalto, senza chiedere alcun permesso nel momento dell'esecuzione, sicuro che, a seguito del delitto, non si sarebbe avuta alcuna reazione da parte del Montalto. Ed è allora chiaro che in questo discorso è implicito che i progetti di eliminazione di Borsellino e di Salvo vennero approvati congiuntamente, in un momento che, in altra parte della decisione, viene riportato, per il Salvo, al febbraio-marzo 1992.

Ora una simile visione unitaria, che pure precedentemente è stata ritenuta possibile e plausibile, non viene mai accreditata in altre parti della decisione, sicché spetterà al giudice del rinvio rivalutare la posizione e decidere coerentemente a quanto deciderà in relazione a quei soggetti invece assolti nel presupposto della discontinuità della strage di via D'Amelio.

In ordine al delitto associativo la sentenza, premesso che il ricorrente e non il padre svolgeva funzioni effettive di capo mandamento, adduce al riguardo numerose fonti dichiarative che attestano la presenza del Montalto nelle riunioni della cupola per decidere nel 1987 l'appoggio al

P.S.I., nel 1991 la punizione dei rapinatori dei TIR, nel 1992 la vendetta per l'omicidio Spera. Lo stesso oggetto delle sedute, relativo ad affari delicatissimi e riservatissimi, dimostra che chi vi partecipava fisicamente rivestiva comunque una posizione di vertice nell'organizzazione, restando allora irrilevante ai fini del secondo comma dell'art.416 bis c.p. se il ricorrente era abilitato ad esprimere una propria volontà o se doveva concertarsi con il padre detenuto.

41. Salvatore Montalto, in primo grado condannato per la strage, è stato da questa assolto, ferma la dichiarazione di responsabilità nel delitto associativo.

Ritiene la Corte che la carica formale di capo mandamento di Villabate e il coinvolgimento territoriale di questo mandamento nella strage non costituiscano indizi sufficienti a ritenere che il Montalto, detenuto fin dal 1980, sia stato previamente informato del delitto ed abbia espresso la sua adesione, quando era ben più facile per Riina raggiungere il figlio dell'imputato, Salvatore, che sostituiva il padre.

In ordine al reato associativo appare invece che egli ha ricevuto il comando del mandamento dai corleonesi, durante la carcerazione in compenso del tradimento in danno dell'Inzerillo.

Ricorre il P.G. che lamenta come la Corte abbia in questo caso dimenticato le ferree regole gerarchiche della mafia e non abbia tratto le dovute conseguenze dai rancori personali verso Borsellino che pure descrive. D'altra parte nella stessa sentenza v'è la prova che l'imputato conosceva il progetto stragista (avendo detto finalmente accuminciari, saputo dell'omicidio Lima) e che lo condivideva.

Ricorre il Montalto che censura il vizio di motivazione. Osserva che la Corte non ha addotto alcun elemento dimostrativo di una condotta associativa successiva al 16 ottobre 1987, data della sentenza di primo grado, divenuta irrevocabile, che l'ha condannato per lo stesso reato. Anzi posto che, stando alla sentenza le decisioni erano prese dal figlio Salvatore, si doveva conseguentemente ritenere che la sua carica aveva un valore soltanto formale, essendo stato del tutto esautorato dalle funzioni direttive.

42. Sono infondati i ricorsi del P.G. e dell'imputato.

Quanto al primo, la sentenza esprime una ragionevole valutazione di fatto e l'affermazione della mancanza nella specie di prove e della richiesta e della prestazione di un previo consenso resiste al dato indiziario costituito dalla regola mafiosa e dalle congetture ricavabili dalle manifestazioni di giubilo del ricorrente.

Quanto al secondo, la sentenza ricorda come il comando del mandamento venne conferito al ricorrente, benché detenuto, e come il ricorrente durante la detenzione abbia espresso manifestazioni esterne di solidarietà mafiosa. Si tratta dunque di elementi correttamente ritenuti significativi della partecipazione associativa col ruolo attribuito.

43. In riforma della sentenza di primo grado, Matteo Motisi è stato assolto dall'imputazione di strage, ferma restando la condanna per il delitto associativo.

Ha infatti ritenuto la Corte che fosse indizio insufficiente la qualità di capo del mandamento di Pagliarelli, dato che, non essendo emersa alcuna prova di partecipazione del Motisi alle riunioni in casa Guddo febbraio giugno 1992, questo mandamento non era territorialmente coinvolto nella strage né è risultato alcun apporto logistico o tattico riferibile all'imputato o l'impiego di uomini della sua famiglia.

Ricorre il P.G. osservando che le riunioni in casa Guddo avvenivano a gruppetti e che esse erano tenute dal Riina, laddove risulta che su incarico di questi era Biondino a dover informare della strage i capi mandamento liberi (quali appunto il Motisi). La prova dell'adesione dell'imputato si ricava d'altronde con tutta evidenza da quanto poi ebbe a sostenere nella riunione della primavera 1993 a seguito dell'arresto del Riina.

Ricorre il Motisi che osserva come la Corte non abbia compiuto alcuno sforzo per stabilire se i vari collaboranti, la cui attendibilità non è stata peraltro valutata, indicavano quale capo mandamento esso ricorrente o un suo omonimo soprannominato Matteazzu. Difetto di motivazione dovrebbe poi rilevarsi nel diniego delle attenuanti generiche.

44. Entrambi i ricorsi sono infondati.

Anche in questo caso il P.G. adduce circostanze generiche per contestare l'affermazione della sentenza di mancanza di prova della partecipazione del ricorrente alle riunioni deliberanti, per tali intendendo quelle che vanno dal febbraio al giugno del 1992. Si tratta quindi di una valutazione incensurabile che resiste alle illazioni che possono trarsi dal fatto che il Motisi, nel 1993, risulta essere stato interpellato sul se proseguire nel progetto stragista.

A sua volta il Motisi contesta la scelta valutativa operata in sede di merito di privilegiare le dichiarazioni del Brusca, del Ganci e del Cancemi rispetto a quelle, incerte nella sua identificazione fisica, del Drago, dell'Onorato del Galliano e del La Marca. Pur soffermandosi sui criteri generali di valutazione delle chiamate in correità, non adduce tuttavia argomentazioni dirette a contestare la logicità dell'opzione compiuta, che in quanto tale non può essere in questa Sede rivisitata.

Il ricorrente in sede di appello non ha espresso alcuna doglianza sul diniego delle attenuanti generiche, decisione che peraltro è stata confermata con motivazione corretta.

45. In riforma della sentenza di primo grado la decisione in esame ha assolto Benedetto Santapaola, capo indiscusso della famiglia di Catania, dall'addebito della strage del 19 luglio e lo ha ritenuto responsabile della partecipazione a cosa nostra con posizione di vertice nella provincia di Catania.

All'assoluzione perviene osservando che, se è assodato il ruolo di dirigente effettivo, è incerta la qualità formale del nostro (non è provato che fosse lui e non il fratello Salvatore a sedere nella commissione regionale, come del resto non è provato che questa sia stata chiamata a deliberare sulla strage di via D'Amelio), che non riferibile con certezza all'evento è il trasporto da parte dell'Avola (della famiglia catanese) nel febbraio 1992 dell'esplosivo militare T4 (riferibile invece a Capaci), che è nota la manifestata contrarietà del Santapaola ai delitti eccellenti, che le affermazioni del Malvagna circa una partecipazione del Santapaola ad una riunione indetta dal Riina nella provincia di Enna sul finire del 1991, riunione avente ad oggetto la strategia di attacco diretto allo Stato, sono prive di riscontri ed intrinsecamente poco credibili, alla pari della partecipazione ad una successiva riunione asseritamente verificatasi il 1 febbraio 1992 di cui parla Leonardo Messina.

Gli stessi elementi passati in rassegna imponevano invece di affermare la responsabilità del Santapaola nel reato associativo. Per questo non era stata presentata alcuna istanza di applicazione dell'art. 649 c.p.p. mentre generica era la richiesta di applicazione dell'art. 81 c.p.

Nel dolersi dell'assoluzione il P.G. osserva come inopinatamente sia stato ritenuto aver rilievo il ruolo formale del Santapaola, quando poi nella stessa sentenza si riconosce la sua posizione di assoluta preminenza nel catanese. Non si è avveduta la Corte che il contributo dato dai catanesi alla strage di Capaci (dichiarazioni Avola) è elemento indicativo della condivisione del progetto di attacco allo Stato, progetto che doveva comprendere l'eliminazione di Borsellino nemico n.2 della mafia. Fa poi rilevare come la Corte non abbia avvertito che le dichiarazioni del Malvagna sull'incontro fine 1991 erano confermate da quelle del Pulvirenti, il quale ultimo aveva espressamente dichiarato che il Santapaola gli aveva riferito che si era parlato dell'omicidio Lima e di un progetto generale di attacco allo Stato. Privo di logica era poi ritenere incredibile il racconto dato il clima di attesa di cosa nostra della sentenza relativa al maxi processo, quando poi si dà per accertato che già nel precedente ottobre 1991 v'era stata la riunione di Castelvetro in cui s'era parlato di un viaggio a Roma per colpire Falcone, Martelli e Maurizio Costanzo. Egualmente arbitrario sarebbe poi trarre dalle dichiarazioni di Calogero Rinaldi argomenti sull'insussistenza di una riunione del febbraio 1992.

Il Santapaola si duole che la Corte si sia basata su fonti probatorie prive di credibilità e non abbia considerato che il ricorrente è detenuto dal 17 maggio 1993. Tutti gli argomenti relativi al delitto

associativo farebbero riferimento a condotte collocabili negli anni 80, talché appariva applicabile l'art.649 c.p.p. in relazione alla sentenza 16.12.1987 della Corte d'Assise di Palermo. In ogni caso si sarebbe dovuto applicare l'art.81 c.p..

Con ulteriore motivo il ricorrente censura la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche.

46. Il ricorso del P.G. è fondato.

A parte il tentativo di anticipare la svolta stragista al 1991, il ricorrente ben mette in evidenza come, anche in questo caso, la decisione della Corte d'Assise d'Appello consegue all'idea di concepire il delitto di via D'Amelio come avulso dal generale progetto stragista, cui il ricorrente ha aderito secondo quanto dimostra la sua partecipazione alla strage di Capaci. Il vizio di motivazione che inficia la ricostruzione storica si ripercuote dunque necessariamente sulla decisione di specie.

Infondato è per contro il ricorso del Santapaola in quanto la decisione impugnata fa riferimento a condotte successive al precedente giudicato (ruolo svolto dopo la morte di Calderone fino all'arresto di circa un anno successivo alla strage).

In ordine all'art.81 c.p., la Corte d'Assise d'Appello non ha escluso l'applicabilità della continuazione, ma si è dichiarata impossibilitata a decidere in mancanza di idonea allegazione, che potrà comunque essere fornita al giudice del rinvio.

Di merito sono infine le censure sulla pena e sulle attenuanti.

47. Respingendo i ricorsi del P.M. e del P.G., la sentenza in esame, a conferma della decisione di primo grado, ha assolto Benedetto Spera dal delitto di strage, essendo nel frattempo divenuta irrevocabile la condanna per il delitto associativo.

V'era da dubitare dell'effettività della carica di capo mandamento di Belmonte Mezzagno, formalmente assunta dall'imputato, e quindi del suo interpellato in ordine al delitto. Non poteva del resto condividersi l'assunto della procura per cui la posizione di capo mandamento costituiva in sé prova dell'adesione al progetto stragista, tanto più che questo mandamento è lontano dalla zona del crimine e quindi non coinvolto territorialmente. La partecipazione dello Spera ad alcune riunioni di commissione (nel 1991 e nel tardo autunno del 1992) era infine ininfluenza, trattandosi di incontri su oggetti privi di alcun collegamento con l'attacco allo Stato.

Ricorre il P.G. che osserva come nella decisione di appello, non foss'altro che per la descrizione delle circostanze dell'avvenuta cattura intervenuta dopo la sentenza di primo grado, risulta accertata l'assoluta fedeltà dell'imputato a Bernardo Provenzano, risalente nel tempo, ed egualmente provata la partecipazione a riunioni di commissione nell'autunno 1991 e, dopo la strage, nel 1992 e nel 1993. Il legame di fedeltà al boss e quindi al Riina rendono allora illogico il dubbio che lo Spera non fosse stato tenuto all'oscuro del delitto di via D'Amelio, fermo restando che ai fini del concorso morale è sufficiente la prova dell'adesione al progetto stragista da parte del capo mandamento e non è richiesta quella ulteriore della partecipazione alla delibera esecutiva dello specifico progetto criminoso.

48. Il ricorso del P.G. è infondato.

Anche in questo caso la sentenza compie una valutazione di fatto che non risente della concezione unitaria o meno della strategia stragista. Nella specie è stato ritenuto che lo Spera non potesse svolgere per lotte interne al suo mandamento le funzioni connesse alla carica di capo e che per di più non vi fosse nemmeno prova della partecipazione a qualcuna delle riunioni significative dal febbraio al giugno del 1992. Si tratta allora di una valutazione incensurabile, cui non può contrapporsi l'assoluta fedeltà dell'imputato al Provenzano o la partecipazione ad altre riunioni. Circostanze il cui valore sintomatico rientra nel giudizio di merito.

49. Nel dispositivo si provvede in ordine alle spese di questo procedimento, alle somme dovute alla cassa delle ammende ed alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili. Nei confronti di Salvatore Buscemi, non ricorrente, la liquidazione delle spese di questo grado è riservata alla pronunzia definitiva.

Per Giuseppe Farinella, Antonino Giuffrè e Benedetto Santapaola, soccombenti in relazione alle impugnazioni da loro promosse, la condanna resta sospesa fino all'esito definitivo del giudizio derivante dall'accoglimento dell'impugnazione del P.G. nei loro confronti.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione

dichiara inammissibili i ricorsi di Biondo Salvatore (classe 1955), Biondo Salvatore (classe 1956), Cannella Cristofaro, Ganci Domenico, Ganci Raffaele e La Barbera Michelangelo e condanna ciascuno a versare euro 500,00 alla cassa delle ammende;

- rigetta i ricorsi di Agate Mariano, Montalto Salvatore, Motisi Matteo, Farinella Giuseppe, Giuffrè Antonino, Santapaola Benedetto;
- rigetta il ricorso del p.m. nei confronti di Agate Mariano, Geraci Antonino, Montalto Salvatore, Motisi Matteo, Spera Benedetto e Madonia Giuseppe;
- in accoglimento del ricorso del p.m. annulla l'impugnata sentenza nei confronti di Buscemi Salvatore, Farinella Giuseppe, Giuffrè Antonino e Santapaola Benedetto e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Assise d'Appello di Catania;
- annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo H nei confronti di Calò Giuseppe, Graviano Filippo, Madonia Francesco perché il reato è estinto per prescrizione; rigetta nel resto i ricorsi del Calò e del Graviano;
- in accoglimento dei ricorsi degli imputati annulla la sentenza impugnata nei confronti di Ganci Stefano, Lucchese Giuseppe, Madonia Giuseppe, Montalto Giuseppe limitatamente al delitto di cui all'art. 422 c.p. e ai reati connessi, e Madonia Francesco limitatamente all'art. 416 bis c.p., e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Assise d'Appello di Catania; rigetta nel resto i ricorsi di Montalto Giuseppe e Madonia Francesco.
- condanna Biondo Salvatore (classe 1955), Biondo Salvatore (classe 1956), Cannella Cristofaro, Ganci Domenico, Ganci Raffaele, La Barbera Michelangelo, Agate Mariano, Montalto Salvatore, Motisi Matteo, Farinella Giuseppe, Giuffrè Antonino, Santapaola Benedetto al pagamento in solido delle spese processuali;
- condanna Biondo Salvatore (classe 1955), Biondo Salvatore (classe 1956), Cannella Cristofaro, Ganci Domenico, Ganci Raffaele, La Barbera Michelangelo, Agate Mariano, Montalto Salvatore, Motisi Matteo, Farinella Giuseppe, Giuffrè Antonino, Santapaola Benedetto, Calò Giuseppe e Graviano Filippo a rifondere in solido le spese sostenute dalle parti civili costituite nei loro confronti che liquida per le parti difese dall'avv.to Sorrentino in euro 4020,66 di cui 4000 per onorari oltre IVA e CPA, dall'avv.to Crescimanno in euro 4500,00 di cui 4000 per onorari oltre IVA e CPA, dall'avv.to Tamburello in euro 7528,00 di cui 7000 per onorari oltre IVA e CPA., dall'Avvocatura Generale dello Stato in euro 8000,00 per onorari;
- riserva alla pronunzia definitiva la liquidazione delle spese di questo grado di giudizio anche verso le parti civili nei confronti di Buscemi Salvatore, Farinella Giuseppe, Giuffrè Antonino e Santapaola Benedetto.

Così deciso in Roma il 18 gennaio 2003

Il Presidente

Il Relatore

CANCELLIERE C1

Lidia Scalia

Scalia

Depositato in Cancelleria

VI Sezione Penale

7 FEB. 2003

CANCELLIERE C1

Scalia